

FENOMENOLOGIA DELLA VERITÀ IN DIRITTO CIVILE E LA «VERITÀ IN PITTURA»*

Di Antonio Rizzi

| 169

SOMMARIO: 1. *Alla ricerca della «verità».* - 2. *Un algoritmo euristico.* - 3. *Esperienze (pseudo)atletiche nel diritto civile.* - 3.1. *Il processo.* - 3.2. *L'interpretazione del contratto.* - 3.3. *Il negozio di accertamento.* - 4. *La delusione atletica.* - 5. *Rilevanze del «vero» in pittura.* - 6. *Il ritratto.* - 7. *La verità sull'esecutore.* - 7.1. *Irrilevanza dell'art. 64 cbc.* - 7.2. *L'errore comune delle parti nel trasferimento dell'opera.* - 7.3. *La garanzia di autenticità: identità e verità.* - 8. *La «funzione oracolare».* - 8.1. *Le emersioni giurisprudenziali.* - 8.2. *La titolarità.* - 8.3. *L'oggettività giuridica e trasferibilità.* - 9. *I gestori di archivi.* - 9.1. *La contestazione sulla archiviazione.* - 10. *Ceneri di verità.*

ABSTRACT. Il saggio analizza, anche alla luce di altri istituti di diritto civile, la rilevanza della verità nella disciplina della pittura. In tale prospettiva vengono studiate le norme sul ritratto, e, soprattutto, le regole concernenti l'autenticazione, sia se realizzata dall'autore dell'opera d'arte che da terzi. Infine, nella stessa prospettiva, si analizzano i problemi, studiati dalla dottrina e affrontati dalla giurisprudenza sorti intorno ai cosiddetti «archivi d'artista», fermando l'attenzione sulla possibilità, per i terzi, di contestare in giudizio gli esiti della attività di tali enti.

The paper analyzes the relevance of truth in the discipline of painting, drawing insights from other experiences in civil law. It examines the rules surrounding portraiture and places particular emphasis on the rules concerning authentication, whether conducted by the artist or by third parties. Additionally, it delves into scholarly debates and case law related to "artist archives", with a specific focus on the possibility of challenging the findings of these entities in a judicial context.



1. Alla ricerca della «verità».

Gli studi degli aspetti giuridici della pittura, dall'atto creativo sino alla commercializzazione dell'opera realizzata, lasciano intravedere, per molti profili e in varie prospettive, lo speciale ruolo che la «verità» finisce per avere nella disciplina dei conflitti di interessi che nascono intorno all'arte figurativa. Basti pensare alla ricca dottrina che si interroga sulla «autenticità» e sulla «autenticazione» del dipinto, temi che egualmente sembrano ruotare intorno ad un attributo veritativo, per avere la sensazione della centralità del *topos* e della sua rilevanza nel dibattito scientifico. E ciò senza dire della ricca esperienza giurisprudenziale che è germinata esattamente dalle stesse radici problematiche.

Naturalmente, gli approcci ad un tema tanto vasto ed impegnativo possono essere molti: la riflessione può, infatti, muovere dall'analisi casistica, deviare per i territori della teoria generale, toccare le vette alte della Cultura dei sapienti; e persino sfociare in conversazioni che si vorrebbero da salotto, non inusuali anche tra molti studiosi di diritto, quando prendono a discorrere di profili giuridici dell'arte.

Sicuramente, però, v'è un profilo, tra quelli astrattamente possibili, che potrebbe prestarsi a fare di questa area tematica, che fruisce così spesso delle luci di discussioni *à la mode*, una frazione di un epifenomeno di più vasta dimensione e di più severo ingaggio: quello della fenomenologia della «verità» nelle regole del diritto civile.

L'inatteso dono della riflessione sull'arte, infatti, è costituito dalla possibilità di offrire una prospettiva e una sollecitazione che, in ogni altro campo, parrebbero sommerse da stratificazioni secolari che oscurano i dati, e che, invece, nelle regole che disciplinano la produzione e la commercializzazione delle opere d'arte, si presentano con scarnificata nudità e ineludibile crudezza.

Come emergerà dallo sviluppo del discorso, la riflessione sulla «verità in pittura» mette direttamente a contatto con un concetto – quello della «verità», appunto – che sembrerebbe appartenere all'esperienza più comune del giurista e, dunque, accompagnarne l'educazione e la vita in modo costante.

Ma nessuna impressione sarebbe più sbagliata e frutto di un pregiudizio più condizionante.

Nella realtà, quel concetto pare stare riposto in certi armadi nei quali vengono collocati quegli oggetti difficili e pericolosi da maneggiare: quelli che sarebbe bene saper usare, ma che è troppo rischioso persino spolverare e, comunque, *mostrare* il coraggio di affrontare.

Facilita questo atteggiamento di sfuggente cautela la circostanza che la riflessione appartiene da sempre al dominio delle scienze filosofiche, con percorsi, esiti e contrapposizioni che sarebbe difficile persino catalogare grossolanamente. Di qui, l'esercizio di «pattinaggio» che si trova sperimentato in molti commenti e studi di carattere giuridico, che spesso trascurano anche solo di porre il problema.

Ma la forza della questione torna a proporsi spesso nelle discussioni sui casi concreti e sugli esiti dei giudizi: a differenza del filosofo, che si interroga senza una immediata necessità di misurarsi, se non epistemologicamente, con il mondo reale, il giurista subisce il supplizio della concretezza. Ogni sua conclusione sfocia (*rectius*: deve sfociare) in una regola di decisione, che segna il dislivello tra il torto e la ragione, tra il primato e la soccombenza. E quando l'analisi tematica difetta di fondazione, quello che accade è esattamente ciò che si vedrà manifestarsi: il prevalere della ricerca dell'equilibrio occasionale nel caso concreto, con l'accumularsi di una produzione alluvionale, slegata e fragile, che finisce non di rado per alimentare il catalogo delle opinioni, per quanto autorevoli, mere, senza restituire l'ordine di un paradigma e la coesione di un criterio.

Ecco perché l'esperienza della riflessione sulla pittura costituisce un luogo nel quale la tematizzazione è felicemente alla portata di mano e, nello stesso tempo, necessaria. L'urgenza del caso sollecita, infatti, una presa di posizione di sistema e richiede di costruire una prospettiva più ampia. Senza di questo, l'esperienza che matura è catalogo, rassegna, collezione. Al limite, cronaca. Persino pettegolezzo.

Occorre qualcosa di più per inquadrare e comprendere. E l'esercizio che si è costretti a svolgere restituisce alla riflessione generale un contributo che, anche ove risultasse demitizzante, permetterebbe, nei termini che si vedranno, di rifluire nella ormai negletta – e, invece, sempre più, indispensabile – costruzione delle categorie civilistiche della modernità.

2. Un algoritmo euristico.

Prima di avviare il discorso ai suoi svolgimenti, conviene premettere che il tema della «verità» viene qui affrontato in chiave puramente tecnica e con una metodologia essenzialmente orientata all'esperienza giuridica.

Restano dunque estranei al discorso i concetti di verità, come pure le sue «disavventure» nel pensiero





postmoderno¹. Si tratta, insomma, di una scelta dichiaratamente «regionale»², se con tale aggettivo si vuole intendere una riflessione che, senza ignorare ciò che si trova al di là di essi, segna i propri confini epistemologici secondo un criterio di stretta pertinenza all'esperienza giuridica e, perciò, alle questioni pratiche che si tratta di risolvere.

Non si vuole, perciò, discorrere della «Verità» e del suo valore per la vita morale, religiosa, politica o, *lato sensu*, spirituale; né si vuole aderire a certe tentazioni nichilistiche che, con troppo ampia generalizzazione e sospettosa inclinazione all'applauso delle moltitudini, pur disprezzate, dichiarano morta l'istanza aletica nell'epoca nostra³.

Il compito è più circoscritto ed umile, ma anche più concreto. Si tratta di svolgere qualche considerazione attribuendo alla «verità» il ruolo di criterio applicativo per la soluzione di conflitti di interessi.

Troppo spesso, nell'esperienza giuridica, quando si maneggiano concetti che – almeno nella denominazione – alludono a prospettive più ampie, si rinuncia a ritrovarne una identità che sia appropriata al settore e alle esigenze funzionali particolari che, in quell'ambito, si manifestano. Si dà per scontato il contenuto del concetto, negandosi alle specificità della dimensione più circoscritta. Si parte con interrogativi troppo ampi che sconfinano in aree tematiche ancora più vaste, fatalmente lontane dalle esigenze sottese ai problemi concreti cui occorre dare risposta.

Per converso, quando si affronta la ricerca in una dimensione dichiaratamente più limitata e specifica, e si traggono alcune conclusioni nel settore particolare, c'è chi vi scorge un pericolo destinato a propa-

garsi in una più lata dimensione⁴: laddove, invece, proprio la generalizzazione diventa inautenticità offuscante.

Questa diffusa dinamica finisce, in realtà, per sottrarre concretezza e per avviare i discorsi su un binario che conduce a perdere focalizzazione e, in definitiva, precisione applicativa.

L'unico modo per portare a termine un discorso che voglia sperimentare il concetto di «verità» nella pittura, *rectius* nelle regole che disciplinano i fenomeni giuridici legati alla pittura, è costituito dall'adozione di un preciso posizionamento gnoseologico, sicuramente arbitrario e dichiaratamente parziale. Ma questa scelta costituisce l'unico rimedio atto ad alimentare un dato di concretezza e a proteggere dal pericolo della palude, attraente e pericolosa, dell'enciclopedia. È, insomma, il prezzo da pagare se si vuole sfuggire al pericolo dell'afasia oppure del «parlar straniero».

Orbene, nella ricerca di una definizione stipulativa di «verità» da porre a fondamento, sia pure euristico, della riflessione che va avviandosi, non bisogna perdere di vista la circostanza, dirimente, che il concetto del quale si vuole provare a costruire una definizione, per quanto provvisoria, per il luogo in cui viene impiegato e per la funzione cui è chiamato, ha un carattere essenzialmente tecnico.

Nel mondo del diritto, anche quando si discorre di «verità», non ci si riferisce ad una categoria dello spirito o ad un canone deontico della ricerca, ma si fa riferimento ad un valore che, sebbene declinato in luoghi diversi e attraverso occorrenze variegiate, deve distinguersi per la sua attitudine funzionale a risolvere conflitti di interessi.

Dunque, se si vuole discorrere di «verità» in una prospettiva giuridica occorre sforzarsi di descrivere un algoritmo, che permetta di distinguere il «vero» dal «non vero», giungendo ad un esito che assegni prevalenza al primo sul secondo.

Una difficoltà significativa di questa ricerca è data dalla circostanza che ben difficilmente si trova la stessa parola «verità» nei testi normativi sui quali si esercita l'ufficio del giurista⁵. E meno che mai,

* Il testo riproduce, con l'aggiunta di note e integrazioni, la relazione svolta in occasione dell'incontro di studio su «Verità in pittura», organizzato a Firenze il 23 marzo 2023.

¹ Trasparente il riferimento al saggio, bello ed impegnativo, di F. D'AGOSTINI, *Disavventure della verità*, Torino, 2002, cui si deve un'agile sintesi di un percorso millenario su un concetto assai difficile. Più di recente, v. pure, ID., *Introduzione alla verità*, Torino, 2011.

² L'espressione risale, come è noto, ad E. HUSSERL, *Erfahrung und Urteil, Untersuchungen zur Genealogie der Logik*, a cura di L. Landgrebe, trad. it., *Esperienza e giudizio*, a cura di F. Costa e L. Samonà, Milano, 1995. Sul carattere necessariamente regionale dell'ermeneutica giuridica cfr., tra gli altri, G. ZACCARIA, *Introduzione a «Arte e limiti dell'interpretazione: dal diritto all'ermeneutica, dall'ermeneutica al diritto»*, in *Ars Interpretandi*, 1996, pp. 157-158 e F. VIOLA, *Il diritto come arte della convivenza civile*, in *Riv. fil. dir.*, 2015, p. 57 ss., spec. p. 63.

³ Per tutti, v., per es., G. VATTIMO, *Addio alla verità*, Roma, 2009, spec. pp. 11, 22, 25, 27, secondo il quale che «la verità come assoluta, corrispondenza oggettiva, intesa come ultima istanza e valore di base, è un pericolo più che un valore», perché si staglia su «uno sfondo di violenza», minaccia «la nostra esistenza di soggetti liberi», esprime «una pretesa di dominio».

⁴ Cfr., sul punto, G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, Torino, 2014, p. 255.

⁵ La parola «verità» compare sette volte nel corpo del codice civile: all'art. 602, in materia di testamento olografo («La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento»); all'art. 2016, in materia di ammortamento dei titoli («Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento...»); all'art. 2217, in materia di libri inventario («L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite»);

dunque, il concetto si giova di un nucleo preciso di norme che consenta di identificarne i connotati con costanza e invariabilità, almeno relativa.

Insomma, si deve comunque rinunciare a muovere da un concetto costruito con statuaria impenetrabilità pandettistica: piuttosto, è facile prevedere che l'algoritmo del quale si diceva, troverà, nelle diverse sedi, declinazioni differenti, che sono accomunate dalla (almeno apparente) identità della *ratio* ad esse sottesa e dalla comunanza della cornice entro la quale si iscrivono le diverse articolazioni.

È anche vero che la ricerca non deve necessariamente affrontare istituti che esplicitamente si riferiscono direttamente ed esplicitamente al dato della «verità», ma è, o può essere, sufficiente, ai nostri fini, studiare alcuni fenomeni nei quali la «verità» parrebbe entrare comunque nell'orizzonte disciplinare e che, proprio intorno a canoni di carattere aletico, sembrano essere stati costruiti dalla tradizione del pensiero dottrinale.

Alcuni degli istituti che saranno considerati non sempre costituiscono uno strumento atto a valorizzare, ad indirizzarsi o a promuovere la verità. In essi, la «verità» costituisce un problema, a volte risolto prescindendone, a volte risolto (almeno *prima facie*) perseguendolo.

È chiaro, però, che un primato della verità si realizza solo nell'ultimo caso; e solo se la verità costi-

all'art. 2407, in materia di responsabilità dei sindaci («I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio»); all'art. 2662, in materia di Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati («Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità»); 2727, in materia di definizione della confessione («La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte»); all'art. 2734 in materia di dichiarazioni aggiunte alla confessione («Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni»). A questi plessi disciplinari vanno aggiunte, però, anche le disposizioni che riguardano l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità (artt. 263 e 264). La parola «veridicità» compare anche a proposito della responsabilità dei promotori della costituzione di una società (art. 2339). È significativo osservare che proprio in materia di confessione e di riconoscimento del figlio naturale si concentra l'uso del termine riferito all'attività dei privati: su tali istituti si è concentrata l'attenzione della dottrina che si è interrogata sul negozio «di accertamento». Sul punto, per ulteriori rife. V. *infra*, nt. (49) e testo corrispondente.

tuisce il criterio che porta a privilegiare la soluzione che realizza un dato veritativo (salvo ad intendere più esattamente cosa effettivamente significhi).

È bene anche dire in esplicito che la collezione di queste esperienze ha l'unica finalità di comprendere se il concetto di «verità in pittura» sia coerente con altre possibili esperienze della «verità» in altri campi giuridici.

Con queste cautele, con queste avvertenze e con queste limitazioni, per il civilista, in breve, la verità suppone:

- a) Un dato obiettivo, come tale autonomo ed indipendente dagli agenti che lo scrutano, ma conchiuso nella sua dimensione di estraneità⁶;
- b) Un'attività conoscitiva realizzata attraverso una metodica di verifica indipendente ed estrinseca rispetto al dato, ma concentrata nella necessità di acquisire un risultato tendenzialmente «genuino» (per tale intendendosi un risultato che è conseguito solo a condizione di realizzare l'aderenza al dato ed ottenuto con strumenti che non manifestino autosufficienza epistemologica o condizionamento soggettivo⁷);

⁶ Tale autonomia spiega la ragione (sulla quale *infra*, nel testo) per la quale un problema di verità in senso giuridico può porsi esclusivamente ove si supponga l'esistenza di un dato materiale estrinseco all'agente, e, in quanto tale, dotato di una dimensione propria. Sulla ineliminabilità di una «forma rappresentativa» come dato ineliminabile di ogni processo giuridico in cui sia implicata un'alteità, cfr. la magistrale lezione di E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, 34-92, ora in *Id.*, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, II ed. a cura di G. Crifò, Milano, 1971, spec. pp. 5 ss., 7, 9.

⁷ Tale profilo costituisce il dato centrale per l'impostazione in chiave aletica: la dimensione veritativa suppone, infatti, che l'agente non esaurisca il suo compito attraverso l'applicazione di una metodica, ma che questa sia, in realtà, considerata come strumento conoscitivo, inadeguato ed insufficiente se non a condizione di realizzare l'aderenza al dato empirico, nel quale è collocato il valore da proteggere e da valorizzare, con l'assunzione di una centralità assoluta e assorbente. Insomma, in una dimensione aletica, conta la corrispondenza con il dato empirico, comunque realizzata e comunque conseguita. È evidente che, in questa prospettiva, da un lato, si manifesta una forte valorizzazione dell'impostazione «corrispondentista» della valutazione veritativa (per la quale è d'obbligo il riferimento a A. TARSKI, *The Semantic Conception of Truth and the Foundation of Semantics*, in *Phil. Phen. Res.*, 1944, trad. it. di Meotti, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in *Semantica e filosofia del linguaggio*, a cura di Linski, Milano, 1969, p. 30. Più in generale, sul tema D. DAVIDSON, *Inquiries into Truth and Interpretation*², Oxford, UK, 2001; R. KIRKHAM, *Theories of Truth: A Critical Introduction*, Cambridge, MA, 1992); dall'altro, si considera la metodica come un mero strumento con funzione gnoseologica, finalizzato al conseguimento «della» verità. È perciò evidente che si discosta da questa impostazione ogni disciplina che concepisca la metodica disciplinata dalla legge come del tutto auto-

- c) La prescrizione deontica della necessità della corrispondenza tra gli esiti del processo gnoseologico e la fisionomia giuridicamente rilevante del dato.

Nel mondo del diritto, ciascuno dei punti sui quali si articola la ricostruzione trova una sua disciplina, diretta od indiretta, più o meno estesa, e, tuttavia, mai mancante.

Si tratta di un paradigma ridotto all'essenziale, che serve solo per avviare il discorso e consentire di raccogliere le idee.

Naturalmente, costituirebbe un fuor d'opera pretendere di analizzare con completezza ed approfonditamente tutti i fenomeni nei quali la dimensione aletica emerge ed è coinvolta.

Quella che segue è solo una raccolta con finalità euristica di alcune esperienze giuridiche tradizionalmente legate al tema della verità, che serve a porre in evidenza alcuni aspetti, utili per la comprensione, anche per via di contrasto, con la dimensione veritativa che si manifesta nella pittura.

Un dato accomuna queste esperienze e conviene sottolinearlo. Le esperienze selezionate (ma, in realtà il discorso potrebbe estendersi) si riferiscono ad una declinazione veritativa che assume come termine di *relatio* il fatto: non il fatto storico, naturalmente, ma il fatto dotato di quella speciale rilevanza che lo porta ad assumere un ruolo entro la cornice giuridica e, perciò, a quel fatto che la norma seleziona ed individua entro un definito orizzonte epistemico⁸.

Non constano fenomeni veritativi che si declinino assumendo come termine di conformità situazioni giuridiche o interpretazioni. Queste sono, tipicamente, il regno del libero convincimento⁹: se il frutto di questo entri in contrasto con il frutto di un'altra ricostruzione, il dissidio viene risolto sulla base di una scelta di carattere organizzativo, quando è indispensabile dare prevalenza ad una interpretazione

sufficiente e disancorata da un controllo esterno di corrispondenza.

⁸ Il concetto di rilevanza è approfondito dal magistrale ed insuperato saggio di N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Jus*, 1967, p. 55 ss., ora in *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 1984, p. 3 ss.

⁹ Discorso a parte dovrebbe farsi per l'interpretazione autentica originante da norme di legge: il tema, certamente estraneo alla economia del lavoro qui svolto, è stato affrontato da un'ampia messe di letteratura e di giurisprudenza, anche costituzionale (per questa, anche se non aggiornatissima, vale la raccolta curata dal Servizio Studi della Corte Costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_283.pdf). Tra gli studi più attenti al tema, muovendo da una prospettiva civilistica, v. P. VIRGADAMO, « *Interpretazione autentica* » e *diritto civile intertemporale*, Napoli, 2012, spec. p. 19 ss. (sul quale, le considerazioni di apprezzamento di G. FREZZA, « *Interpretazione autentica* » e *diritto civile: considerazioni a margine di un recente contributo*, in *Dir. Fam.*, 2013, pag. 376 s.): a quel saggio sia consentito rinviare anche per gli opportuni approfondimenti.

rispetto ad un'altra eventualmente confliggente. In quel caso, l'ordinamento assegna prevalenza ad una certa espressione proveniente da una certa articolazione organizzativa, giudicata la più idonea (sulla base di dati estrinseci e strutturali) a dirimere il punto. Non è un caso se l'interpretazione della legge finisca, nel nostro sistema, per prevalere sulla risoluzione del conflitto particolare nel quale la norma ha avuto applicazione: il giudizio di fatto viene cristallizzato, al più, entro il secondo grado di giudizio¹⁰, laddove il tema della interpretazione del diritto costituisce la materia di un ulteriore ed esclusivo momento di verifica, peraltro condensato in un unico organo, posto al centro, se non al vertice, dell'intero sistema.

3. Esperienze (pseudo)aletiche nel diritto civile.

Fatte queste premesse, si può scendere a svolgere qualche considerazione su alcuni, selezionati, fenomeni nei quali il tema della verità emerge con sicuro spicco.

3.1. Il processo.

Il primo tra questi fenomeni è certamente costituito dal *processo*, regno ideologicamente (ma non attualmente) indiscusso della verità, o, quantomeno, arena che, ancora di recente, ha conosciuto un ricco dibattito sul tema¹¹.

¹⁰ Resta vero quanto Franco Cordero affermava in un saggio del 1963: «per controllare un giudizio, ne occorre un altro, a cui commisurare il primo» (F. CORDERO, *Il procedimento probatorio*, in *Id.*, *Tre studi sulle prove penali*, Milano 1963, pp. 1-144, a p. 6).

¹¹ Trasparente è il riferimento all'inesausta propulsione svolta da Taruffo, da ultimo con un saggio che può essere considerato centrale nella riflessione più recente. Ci si riferisce a M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009. Si tratta di un tema costantemente presente nella riflessione dello stesso A., del quale si veda, *inter alia*, *Id.*, *La prova dei fatti giuridici - Nozioni generali*, Milano, 1992, spec. cap. III (p. 143 ss.) non casualmente intitolato *Verità, verosimiglianza, probabilità*; *Id.*, *Note sulla verità dei fatti nel processo civile*, in *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, a cura di L. Gianformaggio, Torino, 1993, p. 340 ss. Il saggio più recente ha aperto un dibattito davvero ampio ed interessante. V., in particolare: B. CAVALLONE, *In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pp. 1-26; M. TARUFFO, *Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone*, *ivi*, 2010, pp. 995-1011; e poi ancora M. TARUFFO, *La verità nel processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 1117. Ricostruisce con accuratezza i termini del dibattito E. ANCONA, *La verità nel processo: quale corrispondenza? La prospettiva del dibattito italiano*, *ivi*, 2019, p. 23 ss.



Si è giunti a prospettare quella che è stata esplicitamente definita come «*veriphobia*», per indicare la tendenza in atto, da parte di alcuni, di sganciare l'accertamento processuale dalla istanza aletica¹².

Si tratta di un confronto assai ampio e profondo, che viene alimentato da studiosi colti e che sarebbe solo mortificato ove se ne tentasse una sintesi. Sintesi che, peraltro, servirebbe poco all'impostazione del discorso che qui si sta conducendo. Ai fini che qui contano, val la pena mettere in evidenza che la verità gioca, nella costruzione del fenomeno processuale, in modo affatto specifico. La verità è sempre «processuale», nel senso che la struttura formale delle attività processuali genera una verità auto-proiettiva: il dato esterno è sempre filtrato dalla rilevanza in astratto dei fatti addotti¹³ e dalla allegazione in concreto operata dalle parti¹⁴; e condizionato in modo decisivo dall'assolvimento dell'onere probatorio¹⁵, secondo i riti che disciplinano

¹² Come spiega E. ANCONA, *op. loc. cit.*, il termine «*veriphobia*» non è stato coniato dai processualisti: è comparso nel contesto delle ricerche nordamericane sull'epistemologia sociale, dove si può notare — osservava Alvin Goldman — che «constructivism, postmodernism, pragmatism, cultural studies and critical legal studies [...] share a deep skepticism or utter repudiation of truth as a viable criterion for studying epistemic phenomena» (così A. I. GOLDMAN, *Knowledge in a social World*, Oxford, 1999, p. 7). «I think» — egli conclude — «they suffer from an affliction that may be called *veriphobia*» (*ibidem*). In Italia, spiega ancora E. ANCONA, *op. loc. cit.*, il termine sembra essere stato utilizzato per la prima volta in maniera significativa da N. VASSALLO, *Contro la verofobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità*, in *Conoscenza e verità*, a cura di M. C. Amoretti e M. Marsonet, Milano, 2007, pp. 1-22, riferendosi alle tesi del postmodernismo e del costruzionismo sociale.

¹³ Cfr., ancora, N. IRTI, *op. cit.*, spec. p. 44 ss.

¹⁴ Sul tema, in generale, da ultimo D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici*, Torino, 2001. Nella prospettiva del rilievo dell'allegazione e del suo rapporto con la verità dei fatti, rileva con particolare spicco, lo studio della relazione tra allegazione e principio di contestazione: sul tema, la letteratura è sconfinata. Tra gli altri, cfr., in particolare, L. P. COMOGLIO, *Allegazione*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, I, Torino, 1987, pp. 274 e ss.; A. CARRATTA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995; A. PROTO PISANI, *Allegazioni di fatti e principio di non contestazione nel processo civile*, in *Foro it.*, I, 2003, p. 606 ss.; ID., *Ancora sulle allegazioni di fatti e sul principio di non contestazione nel processo civile nei processi a cognizione piena*, in *Foro it.*, 2006, c. 3146; M. TARUFFO, *Verità negoziata?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, *Suppl.* n. 3/2008, p. 71 e ss..

¹⁵ Cfr., tra gli altri, G. VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Camerino, 1974, ora in *Rist.* a cura della Scuola spec. Univ. Camerino, Napoli, 1983; ID., voce *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 579 ss.; M. TARUFFO, voce *Onere della prova*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino, 1996, p. 65 ss.; ID., *L'onere come figura processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 425 ss.; L. P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, p. 249 ss. (del quale bisogna ricordare l'affermazione secondo la quale limite al diritto alla prova sarebbe «il dovere di verità delle parti» nonché «la ricerca tendenziale della verità materiale» da parte del giudice, p. 44); S. PATTI, *Le prove, parte generale*, Milano, 2010, p. 47 ss.; G.F.

l'esperimento dei mezzi di prova e che ne limitano l'introduzione.

La verifica di corrispondenza tra le risultanze processuali e il piano dell'accertamento è comunque mediato dalla motivazione del provvedimento terminativo¹⁶: luogo nel quale la ricostruzione fattuale si misura con i dati costituiti dall'istruzione probatoria¹⁷, facendoli confluire, attraverso la ponderazione del contributo (anche fissato in via legale, in qualche caso¹⁸ di ciascuna fonte di prova, nella ricostruzione di un contesto che costituisce la base di appoggio della applicazione delle norme¹⁹.

Ora, senza voler approfondire il tema del rapporto tra processo e verità, ai fini che interessano lo studio che qui viene condotto, giova rilevare che questa relazione è comunque costantemente mediata, nel processo, dalla struttura degli atti del procedimento²⁰.

RICCI, *Questioni controverse in tema di onere della prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 321 ss.. Va ricordato che la giurisprudenza, costantemente attribuisce all'incremento dei poteri attribuiti al giudice, anche in appello, in materia di prova, il privilegio per l'esigenza della ricerca della verità materiale in situazioni di debolezza di una delle due parti: così, per il rito del lavoro cfr., da ultimo, *ex multis*, Cass. Sez. L., Ord. n. 22371 del 05/08/2021; Ord. n. 23605 del 27/10/2020; Ord. n. 17683 del 25/08/2020; Ord. n. 11845 del 15/05/2018.

¹⁶ Per il ruolo della motivazione considerata specialmente nella prospettiva del processo penale (ove la centralità del fatto, l'assenza di prove legali e la natura della decisione esalta il problema) v., spec., P. COMANDUCCI, *La motivazione in fatto*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di G. Ubertis, Milano, 1992, pp. 215-244, spec. p. 238. Ma sul tema cfr., soprattutto, M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975; ID., *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. dir.*, *Agg. III*, Milano 1999, p. 772 ss..

¹⁷ Cfr. M. TARUFFO, *Considerazioni su prova e verità*, in ID., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002, p. 323 ss. e J. FERRER BELTRÁN, *La valutazione razionale della prova*, Milano, 2012; ID., *Prova e verità nel diritto*, Bologna, 2004.

¹⁸ Sul tema, per tutti, C. FURNO, *Contributo alla teoria della prova legale*, Padova, 1940 e, più di recente, J. FERRER BELTRÁN, *Prova e verità nel diritto*, cit., pp. 29-30, 46-56.

¹⁹ Tra gli altri: M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, cit.; ID., *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, cit., p. 773. Il tema del ruolo della motivazione appartiene al pensiero dell'A., sul cui pensiero si veda l'agile ed informata sintesi svolta da L. PASSANANTE, *Motivazione della sentenza e accertamento della verità nel pensiero di Michele Taruffo*, in *Rev. Italo-Española de Der. Proc.*, 2021, p. 76 ss., ma spec. pp. 80 s., 84 s.

²⁰ Cfr. G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979, p. 129; FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 34; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 54 ss.; PASTORE, *Giudizio, prova, ragion pratica*, cit., p. 269. Sull'idea che nell'attività giurisdizionale vive la tensione tra il principio della certezza del diritto e la pretesa di prendere decisioni giuste v. J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), trad. it. di L. Ceppa, Milano, 1996, pp. 234-236



La verità del fatto non entra con la sua storicità, né incondizionatamente²¹: subisce numerosi filtri, in corrispondenza dei momenti della sequenza processuale che si susseguono tempo per tempo, nella varietà degli attori coinvolti e con le limitazioni conaturate alla natura di ciascun atto e alla sua specifica disciplina.

Se ne ricava l'impressione, per parlare in senso generale e sintetico, che l'istanza veritativa costituisca al più una finalità di politica legislativa, piuttosto che un connotato ricorrente e costante del fenomeno processuale.

Gli strumenti processuali disciplinano e controllano il materiale «in ingresso» nel processo, ponendo a base della selezione la soddisfazione di esigenze che non sono necessariamente correlate alla genuinità del materiale introdotto rispetto al dato di realtà. La formalizzazione dei sistemi e dei metodi di prova, i limiti di ammissibilità dei mezzi di prova rispetto ad alcuni fatti²², lo speciale rango delle prove legali, il sistema delle preclusioni processuali²³ costituiscono fattori che escludono che l'osservanza dell'imperativo della fedeltà al dato reale come preoccupazione esclusiva²⁴.

E, una volta disancorata la prova dall'esigenza puramente aletica, la disciplina processuale converge solo sulla verifica degli esiti del giudizio rispetto a questo materiale, selezionato, ridotto, modificato.

Insomma, per farsi brevi, il processo, che pure appare, nell'immaginario pregiuridico²⁵, lo strumento elettivo per la ricerca della verità e per la sua valorizzazione pare essere assai lontano dal costituire

quel fenomeno in diretto contatto con la funzione aletica che si vorrebbe²⁶.

3.2. L'interpretazione del contratto.

Un altro luogo in cui il regno della verità viene considerato indisturbato nel mondo giuridico è costituito dalla disciplina della interpretazione dell'atto di autonomia privata.

È affermazione costante della dottrina, anche più recente, che la finalità delle norme della interpretazione consista nella ricostruzione della volontà dei contraenti²⁷, in vista della cui captazione esse appresterebbero un procedimento²⁸ di carattere conoscitivo.

Le disposizioni di legge sul tema, peraltro, sono numerose e di contenuto non omogeneo: proprio per questo vengono ordinate – almeno in teoria – secondo una linea di applicazione ordinata che si costruisce secondo il dato numerico, cui corrisponde l'applicazione, iniziale, di norme aventi un connotato «soggettivo», cui si accompagnerebbe, successivamente, l'applicazione delle norme di carattere «oggettivo»²⁹.

²⁶ Il carattere netto delle affermazioni qui svolte ha ovviamente a riferimento privilegiato i fenomeni di matrice civilistica. La corrispondente riflessione svolta nell'ambito del diritto penale avrebbe, probabilmente, contorni diversi. Si noti, tuttavia, che anche in quell'ambito il rapporto tra verità e processo non è materia di soluzioni scontate ed agevoli. Per tutti, nella particolare ma concreta prospettiva della ritrattazione e del suo regime, v. le efficaci pagine di G. AMARELLI, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006, pp. 19-54

²⁷ Cfr., da ultimo, R. CALVO, *Interpretazione del contratto (Art. 1362-1371)*, in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna, 2021, pp. 1-2, che ripete stancamente le giaculatorie di una tradizione recepita acriticamente. Tuttavia, si avverte da tempo (G. DE NOVA, *L'elaborazione degli effetti contrattuali*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*⁴, Torino, 2016, pp. 1331) che «L'equazione posta a priori fra interpretazione e ricostruzione del volere corrisponde ad una concezione che, a dire poco, non esiste più da un secolo; e forse non è mai esistita».

²⁸ Così, per limitarsi alla trattatistica comunemente ricevuta, G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 1330.

²⁹ È unanimemente riconosciuto a C. GRASSETTI, *Interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, rist. anast. con appendici, Padova, 1983, p. 225 ss. (ma v. pure ID., *Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione*, in *Foro it.*, 1941, I, c. 512 ss., ora in *Appendici* alla ristampa dell'*op. cit.*, p. 254 ss.), il merito di avere teorizzato il principio di gerarchia tra le diverse regole d'interpretazione. Nella teorizzazione dell'A. si tratterebbe di «un rapporto rispettivo in cui dette regole devono venire in applicazione» (C. GRASSETTI, *Interpretazione del negozio*, cit., p. 225). Si tratta di una impostazione che, per il tempo in cui fu formulata, si presentava con il tratto della più assoluta novità, per l'ampiezza con la quale veniva teorizzata. Va osservato che il principio non si può considerare indiscusso: V., tra gli altri, A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, p. 140; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, p. 178 ss.; S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano,

²¹ Cfr., per tutti, F. CARNELUTTI, *La prova civile*, rist., Milano, 1992, spec. §§ 3-9, secondo cui l'attività del giudice è diretta «non alla conoscenza della realtà, ma a una sua determinazione o fissazione formale ad opera delle parti».

²² Per tutti, F. DE SANTIS, *Poteri istruttori d'ufficio, effetti della non contestazione e verità nel processo*, in *Nuov. giur. civ. comm.*, 2005, II, 155 e ss.

²³ Cfr., in chiave sistematica, F. DE SANTIS, *Riforme processuali e "disponibilità" del regime preclusivo*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2004, p. 1257 ss.

²⁴ Bisogna ricordare, al riguardo, la lezione di S. PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 50 e ss., dove l'A. «non si pone neppure la pretesa di conseguire una "verità totale" o "assoluta", che è fuori dalle reali e concrete possibilità umane e può essere concepita o come realtà divina, oppure come estremo limite tendenziale, astratta creazione dell'intelletto o stimolo operativo (come l'infinito matematico)» ... con la conclusione (p. 106) che quella formalmente accertata nel processo «possa divergere naturalmente da quella c.d. materiale o effettiva, essendo ciò giustificato in ragione della (asserita) specificità della c.d. verità giuridica».

²⁵ Non a caso Capograssi definiva ingenua, sebbene razionale, la convinzione degli antichi giuristi classici secondo la quale «la *ipsa ratio iudicii* è la *lex veritatis*»: G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 21, pubblicato anche in ID., *Opere*, V, Milano, 1959, pp. 56 e 74.

Dal punto di vista dogmatico, il senso genuino della tradizionale teorizzazione di una forma di gradualismo nell'applicazione delle norme è nella conservazione il più possibile estesa e prorogata della sostanza della manifestazione dell'autonomia privata³⁰. Proprio attraverso il contenimento del grado di allontanamento prospettico dall'oggetto si dovrebbe garantire che il senso della espressione venga effettivamente salvaguardato: l'esegesi è ritenuta tanto più affidabile, sicura, genuina, desiderabile e *legittima*, quanto maggiormente colga il dato sostanziale della manifestazione della autonomia privata; e ciò tanto nel caso che la sostanza del mezzo materiale in cui si identifica sia costituita dalla volontà privata, quanto se coincida con una manifestazione socialmente adeguata di un impegno. In altri termini, il gradualismo sottende ad un dogma inespresso, ma assolutamente invito nella storia della dottrina sulla interpretazione dell'atto di autonomia: la *funzione aletica dell'interpretazione* dell'atto di autonomia privata³¹.

Con tale espressione, meramente sintetica, si vuole indicare la funzione che è stata attribuita alle norme sull'interpretazione dell'atto di autonomia privata. Quella, cioè, di avvicinare una sostanza – ritenuta propria dell'atto di autonomia privata in

1969, p. 91 ss.; F. GAZZONI, *Equità ed autonomia privata*, Milano, 1970, p. 221 ss.; G. ALPA, *Unità del negozio e principi di ermeneutica contrattuale*, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 1507 ss.; ID., *Volontà delle parti ed ermeneutica contrattuale. Casi e questioni*, in *Vita not.*, 1983, p. 1453 ss.; V. RIZZO, *Interpretazione del contratto e relatività delle sue regole*, Napoli, 1996, rist., pp. 187, 252 ss., 316 ss., 496 ss.; L. BIGLIAZZI-GERI, *L'interpretazione del contratto. Artt 1362-1371*, in *Il codice civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, pp. 41-42; M. COSTANZA, *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, X, Torino, 1993, p. 27 (ma v. ID., *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Milano, 1989, p. 8 ss.). Ma è sicuramente vero che è stato diffusamente recepito. Più diffuse sono le dispute che hanno riguardato, da un lato, la classificazione di alcune norme tra quelle di interpretazione soggettiva piuttosto che di interpretazione oggettiva; dall'altro, le dispute sul ruolo da assegnare ad alcune di queste ultime. Ad esempio, sono particolarmente note le dispute intorno all'art. 1367 e all'art. 1371, nonché ai rapporti tra queste norme e gli artt. 1368 e 1370. Sul punto v., tra gli altri, in vario senso, C. GRASSETTI, *Interpretazione del negozio giuridico*, cit., p. 232 s.; G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943, ora in *Obbligazioni e negozio giuridico*, III, *Scritti giuridici*, Padova, 1992, p. 121; A. GENOVESE, *Le forme volontarie nella teoria dei contratti*, Padova, 1949, p. 90 ss.; ID., *Le condizioni generali di contratto*, Padova, 1954, p. 405 ss.; G. DE NOVA, *op. loc. ult. cit.*; P. PERLINGIERI, *Appunti di «teoria dell'interpretazione» (lezioni lit.)*, Camerino, 1970, p. 92 s.; M. CASELLA, *Il contratto e l'interpretazione Contributo a una ricerca di diritto positivo*, Milano, 1961, p. 205, nota 129.

³⁰ *Amplius*, sia permesso rinviare ad A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, Milano 2002, p. 42 ss.

³¹ *Amplius*, cfr. ancora A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, cit. p. 42 ss.

quanto tale – che si situa nel mondo reale, svolgendo una ricerca che consenta di ricostruire il senso giuridicamente rilevante dell'atto su quello oggettivamente proprio dell'ente su cui l'interpretazione cade³².

³² Un chiarimento terminologico si impone. Come è noto, M. HEIDEGGER, affrontando il problema della natura della verità, in un'opera rimasta celebre (*Von Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet*, ora in *Gesamtausgabe*, vol. 34, Frankfurt a.M., 1988, trad. it. *L'essenza della verità. Sul mito della caverna e sul Teeteto di Platone*, a cura di F. Volpi, Milano 1997) nell'esaminare alcuni miti platonici, dopo aver commentato il «mito della caverna» Heidegger, con una forte apertura alla fenomenologia, affronta il Teeteto. Secondo Heidegger ci sarebbero due modi, almeno, di intendere la verità: l'una più antica e autentica, l'altra più tardiva e secondaria. Con un argomento che si richiama anzitutto a una ipotesi storiografica, connessa allo svolgimento del pensiero greco e alla sua influenza sulla filosofia successiva, Heidegger distingue perciò tra *adaequatio* e *alètheia*.

La prima, la più corrente e in apparenza naturale, è la conformità tra la proposizione e la cosa. La seconda, che si colloca ad un livello più profondo, è *alètheia*, il “non-nascondimento” dell'ente, cioè della cosa: prima di percepire il dato, l'ente in questione si offrirebbe in un presente temporale e in una presenza spaziale, sicché diverrebbe evidente perché collocato qui e ora.

L'*adaequatio* patirebbe di una immanente circolarità: in base a che argomento possiamo dire che la verità è la conformità della proposizione alla cosa? Sembra che per dirlo sia necessaria *alètheia*, ma, in questo caso, *alètheia* costituirebbe, piuttosto che un criterio della verità, un requisito o una proprietà dell'apparire delle cose, che devono essere presenti nello spazio e nel tempo per poter essere apprese da una proposizione che si rivelerà vera o falsa (ossia adeguata o meno). Detto altrimenti, mentre *alètheia* può esserci o non esserci, l'*adaequatio* può essere giusta o sbagliata, il che attesta però che solo quest'ultima è una dottrina della verità. L'*alètheia*, infatti, non può ingannarsi, ma richiama al fatto che la natura ama nascondersi, e che questo oblio ha avuto luogo nella storia in coincidenza con l'elaborazione del pensiero di platonico.

Senza poter, ovviamente discutere, di un tema tanto delicato ed ampio, certo eccedente la materia dello studio che si svolge, non vi è dubbio che il modo di intendere l'interpretazione dell'atto di autonomia nella dottrina tradizionale, sembrerebbe essere più simile al modello dell'*adaequatio*, che al modello dell'*alètheia*. E proprio per questo, ove si volesse seguire una terminologia heideggeriana si dovrebbe forse tradurre in termini di *adaequatio* anche l'espressione del preconcetto di cui la dottrina tradizionale sembra portatrice.

Tuttavia, tale scelta non sarebbe apparsa coerente: l'*adaequatio* di cui discorre Heidegger richiede un continuo riposizionamento dell'interprete, probabilmente incompatibile con la natura precettiva delle norme; e, soprattutto, non riesce a tradurre la funzione di disvelamento che sembra accompagnare l'opera dell'interprete che si pone di fronte allo spirito oggettivo nell'atto di autonomia, con l'intento di realizzare una fusione affettiva eteropatica (per tutti, così E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, ed. a cura di G. Crifò, Milano, 1990, I, *passim*. Sul problema della matrice idealistica del pensiero bettiano, v., ora, H. G. GADAMER, *Emilio Betti und das idealistische Erbe*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1978, pp. 5-12). Di qui, dunque la scelta anche terminologica intesa a favorire il riferimento al modo di intendere la verità come «disvelamento».

Gli *apriori* dai quali muove tale concezione dell'interpretazione dell'atto di autonomia coincidono con una concezione naturalistica del negozio, cui viene attribuita esistenza autonoma e consistenza materiale di *Sinn*. Ancora, coincidono con una concezione piuttosto ingenua del significato, la cui esistenza si dà come per assioma, e che si suppone possa essere determinato in modo assolutamente univoco, dissipando le brume della percezione che ne impediscono momentaneamente o provvisoriamente la completa descrizione: questa, però, comunque non potrà – di regola – mancare, ove si faccia applicazione corretta di canoni che la tradizione ha consegnato alla legge come ad un notaio che ne certifichi l'esistenza, peraltro indubitabile.

L'interpretazione, dunque, muove dalla struttura giuridica ma corre verso un fatto cui è attribuita valenza ontologica. Una volta fissato il criterio di rilevanza del fatto negoziale, il suo significato è solo riconosciuto ed accolto³³.

E, dunque, è indispensabile che l'interprete sappia quale sia la verità di cui deve determinare il contenuto, ma non si può dubitare che vi sia una verità

da conoscere³⁴. La legittimità dell'interpretazione accolta diviene, così, funzione derivata di una relazione di corrispondenza che viene posta con un'entità che assume consistenza ed aspetto di ipotesi³⁵.

Si tratta di un'impostazione della quale, se ben si riflette, sono assolutamente chiare le origini e il legame con certe concezioni oggettive della filosofia dell'ultimo scorcio del secolo XIX³⁶. Ed è anche

³⁴ C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio*, cit., p. 33, a proposito della interpretazione della legge scrive: «vi è certo una verità da conoscere, ma occorre che l'interprete sappia quale sia la verità di cui deve determinare il contenuto».

³⁵ Sarebbe utile, ma fuor d'opera in questa sede, studiare il legame culturale e concettuale che si instaura, a questo proposito, consapevolmente o meno consapevolmente, tra le concezioni dell'interpretazione che animano le impostazioni classiche e le teorie della verità come corrispondenza. Sul punto v., per una prima indicazione sui fondamenti filosofici di tale concezione della verità, v. i saggi di A.N. PRIOR, *Correspondence theory of truth*, in *Encyclopedia of Philosophy*, a cura di P. Edwards, II, New York-London, 1967, p. 223 ss., nonché ID., *Objects of Thought*, 1971, trad. it., *Oggetti di pensiero*, Milano, 1981; P. HOROWICH, *Truth*, 1990, trad. it., *Verità*, Roma-Bari, 1994; W. JAMES, *The meaning of truth*, New York, 1909. Sulla storia della concezione: A. GHISALBERTI, *Introduzione ad Ockham*, Roma-Bari, 1976; A. PACCHI, *Introduzione a Hobbes*, Roma-Bari, 1979; C. A. VIANO, *John Locke. Dal razionalismo all'illuminismo*, Torino, 1960, spec. pp. 421-505, nonché PH. BÖHNER, *Ockham's Theory of Supposition and the Notion of Truth*, in *Franciscan Studies*, 1946, pp. 261-292. In generale, anche per la ripresa della concezione in tempi recenti M. DUMMETT, *Ursprünge der analytischen Philosophie*, trad. it., *Alle origini della filosofia analitica*, Bologna, 1990 (ma v. anche ID., *Truth*, 1959, trad. it., *La verità e altri enigmi*, Milano, 1986); J. O. URMSON, *Philosophical Analysis*, trad. it., *L'analisi filosofica*, Milano, 1966. Soprattutto: B. RUSSELL, *An inquiry into meaning and truth*, trad. it., *Significato e verità*, Milano, 1963; ID., *Problems of Philosophy*, trad. it., *Problemi della filosofia*, Milano, 1980; A. TARSKI, *The semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics*, trad. it., *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in *Semantica e filosofia del linguaggio*, a cura di L. Linsky, Milano, 1969; L. WITTGENSTEIN, *Philosophische Untersuchungen*, trad. it., *Ricerche filosofiche*, Torino, 1967; ID., *Tractatus logicus-philosophicus*, trad. it. in *Tractatus logicus-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, Torino, 1999, rist.; ID., *Über Gewissheit*, trad. it., *Della certezza*, Torino, 1990. Per la concezione coerentista della verità, v., invece, per tutti, A. R. WITHE, *Coherence Theory of Truth*, in *Encyclopaedia of Philosophy*, cit., pp. 130-133. Per la critica nietzscheana dell'idea di verità, v. G. VATTIMO, *Il soggetto e la maschera*, Milano, 1974. V. poi il fondamentale H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit. e M. HEIDDEGER, *Vom Wesen der Wahrheit*, 1943, trad. it., *Sull'essenza della verità*, Brescia, 1973. Per una sintesi efficace, v., infine, M. MESSERI, *Verità*, Firenze, 1997, ove ulteriori rife.

³⁶ Può osservarsi che la valutazione critica di questa visione, che viene altrimenti detta «anagogica» del testo, è presente negli studiosi più raffinati della teoria della critica letteraria: tra gli altri R. BARTHES, *Critique et vérité*, Parigi, 1966, trad. it., a cura di C. Lusignoli e A. Bonomi, Torino, 1969, rist., p. 7 scrive che nella partica letteraria interpretare vuol sempre dire «penetrare un preteso segreto dell'opera, raggiungerne la base, scoprirne (liberare dai veli) il senso profondo o finale e insieme

³³ L'osservazione formulata nel testo può servire a superare la possibile obiezione che può provenire dalla precisazione, spesso contenuta negli autori che impostano la costruzione della disciplina dell'interpretazione in termini oggettivi, secondo la quale questa non coincide con il significato «vero» (v., per tutti, E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, 34-92, ora in *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica* (seconda edizione riveduta e ampliata a cura di G. Crifò), Milano, 1971, pp. 3-4; ID., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., *passim* e spec. pp. 389-391). L'obiezione è spesso formulata con riferimento alla polemica, tradizionale e, ormai da tempo, conclusa, tra i fautori di posizione volontaristiche e coloro che privilegiano l'impostazione obiettiva del negozio e della sua interpretazione (sul tema, di recente, v. l'informata indagine di V. RIZZO, *Interpretazione dei contratti*, Napoli, 1985, p. 59 ss.). Non vi è dubbio che gli autori che propendono per questa seconda impostazione hanno cura di distinguersi dai primi, ponendo in luce l'assenza di una volontà psichica da ricostruire (per tutti, v. ancora E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., pp. 384, 394 ss., 401, 403). E tuttavia, non sembra dubitabile che, una volta definito una stregua di rilevanza del fatto negoziale secondo indici oggettivi, essi assumono, peraltro legittimamente, il fatto così definito a termine di riferimento e di indagine. Ne risulta che anche coloro che possono considerarsi portatori di una concezione rigidamente oggettiva, considerano comunque il negozio un «prodotto dello spirito» (v., sempre in esemplificando, E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit., pp. 10-11), e il suo significato un'entificazione di una sostanza che, seppure sconta precise condizioni di rilevanza, è comunque collocata nel negozio, anzi, di cui il negozio consiste. (v., le chiare espressioni usate, al riguardo da E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 381). La modalità oggettiva di rilevanza, in altri termini, non impedisce di considerare la missione dell'interprete in termini di corrispondenza con una sostanza) sia pure diversamente identificata ed entificata.



chiaro, per scendere ad un confronto con mondi filosoficamente più vicini, che il *dogma aletico* dell'interpretazione dell'atto di autonomia privata si fonda su un apparato concettuale assai lontano ed arcaico, se considerato con riferimento alle correnti concezioni semiotiche e alla più moderne teorie della interpretazione.

Più di recente, si è posto in evidenza come l'impostazione tradizionale non regge al confronto con il la struttura del sistema, nel quale, a partire dall'esempio eclatante delle cc. dd. norme interpretative speciali e dell'art. 1371 cod. civ., emergono preoccupazioni di politica legislativa diverse e un fondamento diverso delle norme sull'interpretazione³⁷.

Come altrove si è dimostrato³⁸, anche nelle norme sulla interpretazione del contratto ciò che rileva è solo la risoluzione di un conflitto di interessi, anzi di un catalogo di conflitti di interessi dotati di specifica identità e morfologia. Rispetto a tale funzione di disciplina, la *verità* non costituisce un valore assoluto: ciò che conta, in altri termini, non è l'instaurazione di una necessaria corrispondenza tra ciò che le parti hanno divisato in un dato momento e la successiva ricostruzione di un certo regolamento di interessi che in un tempo logicamente diverso altri faccia. *Interest rei publicae* che il conflitto di interessi che si focalizza sull'interpretazione sia risolto in modo da rispettare alcune fondamentali esigenze che sono delle parti solo nella misura in cui coincidono con l'interesse generale orientato nella medesima direzione ed apprezzato come meritevole di tutela da parte dell'ordine giuridico; non certo che la ricostruzione effettuata secondo i canoni che il sistema detta sia la più fedele possibile ad una entità che in molti casi è illusorio immaginare dotata di consistenza da un punto di vista naturalistico³⁹.

una verità, in una parola, dotarlo di un significato ultimo (cioè: al di là del quale non è possibile risalire); questo significato oggi non è più, come accadeva nella critica universitaria, d'ordine letterale filologico, storico, oppure estetico, umanistico; può risultare da una visione marxista, psicanalitica, esistenziale dell'opera culturale; e tuttavia rimane, anche così, un senso privilegiato, fondamentale, una voce; ma la voce, nella sua stessa univocità (termine appropriato), manca – come sappiamo dalle ricerche di Jacques Derrida – di quel che chiamiamo la *scrittura*, che è puro spazio significante, volume d'iscrizioni, di citazioni, indubitabilmente struttura, ma struttura decentrata, in fuga.»

³⁷ La norma è tra le meno studiate dell'intero corpo delle norme in materia di interpretazione. Non colma la lacuna l'indagine di F. MOLLO, *Regole finali di interpretazione del contratto*, Milano, 2020, che si limita ad un riepilogo della modesta storia della dottrina, senza alcun apporto critico.

³⁸ *Amplius* A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, cit., p. 118 ss.

³⁹ Va osservato che i concetti espressi nel testo si ritrovano in molta parte della produzione scientifica che si è occupata di interpretazione, specie a partire dall'opera di M. CASELLA, *Il*

Ciò non esclude, naturalmente, che la fedeltà ad un certo parametro, che si può assumere – per convenzione – destinato a rappresentare una certa assenza dell'atto di autonomia, venga scelto come canone per discriminare tra un'interpretazione legittima ed un'altra che legittima non è. Ma si tratta di una legittimità assolutamente diversa da quella, ad esempio, propria della interpretazione della legge: non si tratta, infatti, di valutare l'*esito* della ricerca ermeneutica, ma di valutare la *corretta applicazione dei criteri di risoluzione dei conflitti* di interessi che il legislatore ha imposto di utilizzare⁴⁰.

La scelta di avvicinare quanto più possibile un criterio *lato sensu* veritativo, dunque, diviene più che fondamento del sistema dell'interpretazione dell'atto di autonomia, *ratio legis occasionale* di alcune norme. E, comunque, è scelta che può essere effettivamente praticata dall'ordine giuridico, ma a determinate condizioni: quando, cioè, essa si dimostri coerente con le altre esigenze valutate dal sistema e non determini il sacrificio di altre e contrapposte necessità che il sistema non ignora.

Si tratta, peraltro, come poi dimostrerebbe l'analisi anche delle norme ritenute più vicine alla dimensione concreta dell'accadimento pattizio, di una «verità» che tale, poi, effettivamente non è e, comunque, non può essere in alcun modo avvicinata alle forme di determinazione del senso che caratterizzano saperi diversi, ovvero la quotidianità dell'esperienza⁴¹.

contratto e l'interpretazione. V., infatti, V. RIZZO, *Interpretazione dei contratti*, cit., *passim*. In termini particolarmente netti, N. IRTI, *Principi e problemi*, cit., p. 611. Va anche osservato, tuttavia, che la precisazione viene, di solito, svolta in chiave meramente antivolontaristica: utilizzando, cioè, l'affermazione della non riconducibilità delle norme alla ricerca di un dato empirico per dimostrare che tale dato non coincide con la «volontà vera», intesa in senso psicologico. Sull'affermazione, naturalmente, non si può che concordare. E tuttavia, il senso delle affermazioni svolte nel testo non sta soltanto nel senso di eliminare la coincidenza della volontà psicologica dall'orizzonte empirico sul quale le norme di interpretazione sono proiettate, ma, con maggiore ampiezza, di «staccare» completamente – ciò che non sempre si realizza nella dottrina più recente – l'interpretazione dal fenomeno conoscitivo. In definitiva, si tratta di rendere le norme sull'interpretazione, in senso pieno, non già espressione di metodo epistemico, ma *solo* tecnica di individuazione e risoluzione di un conflitto di interessi. Va osservato che ciò consente anche di superare la possibilità che, mutata la concezione del negozio, definito l'oggetto secondo schemi di rilevanza rinnovati, non muti, in realtà, l'approccio alle norme sull'interpretazione: utilizzate solo per conoscere un oggetto diverso, in modo diverso, ma senza rappresentare una *funzione normativa* diversa.

⁴⁰ Magistralmente sintetiche e particolarmente efficaci le espressioni utilizzate da N. IRTI, *Principi e problemi*, cit., p. 611: «Il significato non è né «vero» né «falso», ma soltanto «conforme» o «difforme» dai canoni legislativi. La sua verità è la sua legale conformità».

⁴¹ V., ancora, A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, cit., p. 57 ss., 67 ss., 118 ss.

Anche la sola mediazione della fattispecie costituisce, già di per sé, elemento di selezione e riduzione del dato reale⁴²: correlativamente, questo importa un distacco, più o meno significativo, del dato di partenza da quello naturalistico; e corrispondentemente, uno snaturamento della funzione e della finalità dell'interpretazione rispetto ad un canone propriamente aletico.

Tutto considerato, allora, appare evidente che la scelta che, per comodità espressiva, possiamo definire «veritativa», seppur praticata, *non* assume un rango assiologicamente primario: costituisce solo una delle possibili tecniche di risoluzione dei conflitti di interessi che, in una determinata configurazione di una lite che muove dall'attribuzione di un significato al contratto⁴³ e nei limiti di una configurazione eteronoma della catena di ricostruzione dei significati, si presentano come astrattamente praticabili.

Questo significa, insomma, che anche quest'area, alla quale sicuramente si sarebbe tentati di accostarsi nella ricerca di forme di emersione del valore veritativo, restituisce un risultato sicuramente deludente: la verità non ha un rilievo primario; anzi, la sua contemplazione costituisce il fondamento di un dogma aletico che offusca la struttura delle singole norme e la loro destinazione funzionale alla definizione di diverse morfologie di lite interpretativa.

3.3. Il negozio di accertamento.

Una terza area nella quale il fenomeno giuridico pare essere messo a contatto con il mondo della verità è il c.d. negozio di accertamento.

Si tratta di una figura che, almeno nelle promesse e nelle premesse, parrebbe costituire un terreno di caccia assai ricco e fecondo. Cosa potrebbe esservi di più significativo di una esperienza di verità che le parti si propongono di accertare insieme e di fissare nei loro reciproci rapporti?

Ma, a dispetto delle aspettative, come è noto, il negozio di accertamento costituisce una figura che ha generato una bizzarra situazione: «può sembrare un'ironia della sorte per un negozio destinato a rimuovere l'incertezza. Eppure, nessun altro istituto

appare fonte di incertezze come il negozio di accertamento»⁴⁴.

La sua stessa collocazione è incerta. Basti considerare che in un'ormai classica opera di teoria generale, il contratto di accertamento viene accostato senz'altro al riconoscimento del debito e alla promessa di pagamento⁴⁵, per poi giungere ad affermare l'identità di effetti delle tre figure, a fronte di una differenza unicamente strutturale (bilateralità e unilaterale⁴⁶). Promessa di pagamento, ricognizione del debito e contratto di accertamento determinerebbero, in particolare, una «presunzione circa l'esistenza della posizione, come accertata e riconosciuta», nell'ottica di una «semplificazione probatoria di una posizione soggettiva preesistente, e non una causa che implichi spostamenti patrimoniali sostanziali»⁴⁷, con la conseguenza che se la situazione giuridica originaria, in realtà, non esistesse o avesse contenuti diversi da quelli accertati, il contratto sarebbe nullo per mancanza di causa, analogamente a quanto avviene per promessa e ricognizione, inefficaci in conformità all'art. 1988 cod. civ.⁴⁸.

Ma questa è solo l'ultima manifestazione di un dibattito che si è sviluppato, senza giungere a risultati conclusivi, per un tempo davvero assai lungo⁴⁹.

Sono note le possibili qualificazioni dell'effetto giuridico del negozio di accertamento, proposte in dottrina nel tentativo di superare, in un modo o

⁴⁴ L. PUCCINI, *Contributo allo studio dell'accertamento privato*, Milano, 1958, p. 125.

⁴⁵ E. ROPPO, *Il contratto*², in *Trattato dir. priv.*, diretto da Iudica e Zatti, Milano, 2011, p. 494 ss.

⁴⁶ E. ROPPO, *op. cit.*, p. 495.

⁴⁷ E. ROPPO, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁸ M. FORNACIARI, *Il negozio di accertamento*, in *I contratti di composizione delle liti*, *, a cura di E. Gabrielli e F.P. Luiso, Torino, 2005, p. 6 s.

⁴⁹ Tra i classici, senza pretesa di completezza, cfr., tra gli altri, AUR. CANDIAN, *Documento e negozio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, I, p. 3 ss.; F. CARNELUTTI, *Documento e negozio giuridico*, *ivi*, 1926, p. 180 ss., nonché, soprattutto, ID., *Note sull'accertamento negoziale*, *ivi*, 1940, p. 3 ss.; G. STOLFI, *Natura giuridica del negozio di accertamento*, *ivi*, 1933, I, p. 132 ss.; R. NICOLÒ, *Il riconoscimento e la transazione nel fenomeno della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Ann. Univ. Messina*, 1932-1933, ora in *Scritti giuridici*, Milano, 1980, p. 389 ss.; G. MESSINA, *Contributo alla dottrina della confessione*, in *Foro sardo*, 1902, ora in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 1948, p. 1 ss.; M. GIORGIANNI, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1939; ID., voce Accertamento (negozio di), in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 235 ss.; R. CORRADO, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1942; F. CARRESI, *Note critiche in tema di accertamento negoziale*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, II, p. 62 ss.; C. FURNO, *Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale* (1948), rist. an., 1993; A. FALZEA, voce *Accertamento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 205 ss., ora in ID., *Voci di teoria generale del diritto*³, Milano, 1985, p. 57 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *L'accertamento negoziale e la transazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, p. 5 ss.; ID., *Negozio e giudizio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1159 ss. e, poi, ID., *La transazione*, Napoli, 1975.

⁴² Per tutti, v. N. IRTI, *Rilevanza*, cit., p. 5 ss.

⁴³ Per la centralità epistemologica della «lite interpretativa» nella ricostruzione dei contenuti normativi delle regole sulla interpretazione dei contratti, in considerazione della posizione di termine funzionale cui riferire ciascuna norma, cfr., ancora, *amplius*, A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, cit., p. 125 ss.



nell'altro, una contraddizione apparentemente insanabile tra accertamento come giudizio, e negozio come comando⁵⁰. E ciò per tacere del problema, correlato, che nasce dalla circostanza che l'attribuzione di efficacia costitutiva al negozio di accertamento⁵¹, se combinata con la preclusione di qualsivoglia possibilità di attribuire rilevanza alla sua difformità rispetto al rapporto costituito (ovvero alla inesistenza di questo), conduce inevitabilmente in direzione del negozio astratto per volontà delle parti⁵².

La dottrina non ha mancato di declinare la funzione dichiarativa in modi diversi, realizzandola per mezzo di un negozio a contenuto costitutivo (obbligatorio). La funzione dichiarativa, in questa costruzione, sarebbe analoga a quella della sentenza: l'obiettivo porterebbe a conferire al rapporto già sorto, e interamente regolato dal proprio titolo, certezza tra le parti. Ma questa certezza si conseguirebbe per il tramite del vincolo obbligatorio (a non far valere in giudizio un rapporto difforme) che, se inadempito, esporrebbe unicamente a responsabilità⁵³.

Non sono mancati, poi, tentativi di distinguere l'efficacia dichiarativa dalla c.d. efficacia preclusiva: il fatto preclusivo non renderebbe totalmente irrilevante il passato giuridico; renderebbe irrilevante l'alternativa possibile, della conformità o della difformità, del senso positivo o negativo, di quella determinata realtà giuridica alla quale l'effetto fa riferimento. Insomma, l'accertamento precluderebbe solo una diversa cognizione del rapporto⁵⁴.

Ma, per quanti sforzi dialettici si facciano, l'accertamento preclusivo e, al contempo, modificativo è una petizione di principio, come sono inconciliabili giudizio e negozio⁵⁵.

In definitiva, anche nell'esperienza del negozio di accertamento, il valore della conformità del vero, più che costituire un valore perseguito, è un pericolo costantemente scansato nella ricostruzione che ne viene proposta da varie parti. Il problema, nel negozio di accertamento, è esattamente dato dall'eventualità di attribuire rilevanza alla confor-

mità al vero: nella misura in cui l'istanza aletica dovesse trovare soddisfazione, si vanificherebbe comunque il senso della negozialità dell'atto.

Non è un caso, perciò, che, proprio nel negozio di accertamento, emergono soluzioni che finiscono tutte per (prendere atto o) tentare di aggirare il rilievo del vero ai fini della costruzione del negozio che, per la sua specifica funzione, dovrebbe accoglierlo.

4. La delusione aletica.

Se, dunque, si dovesse trarre una impressione complessiva del cammino sinora svolto, si dovrebbe probabilmente concludere che, nei fenomeni giuridici pur tradizionalmente considerati come luoghi elettivi nei quali si manifesta la coltivazione del valore della verità, tale valore non possiede alcuna centralità assiologica.

La prevalenza deontica di una corrispondenza è condizionata, e si misura, con dati diversi, che, nell'interferenza, generano significative eterogenesi.

In realtà, il dato veritativo costituisce uno sfondo prospettico né necessario né costante: anzi, in alcuni casi, la coltivazione di una ambizione veritativa impedisce di ricostruire il contenuto delle norme e finisce per determinare vere e proprie distorsioni.

In alcuni casi, tra quelli esaminati, la distorsione si manifesta in forma di conflitto tra l'esigenza veritativa e l'esigenza di funzionalità delle norme: nelle norme sull'interpretazione e nelle norme processuali, il vero diviene l'antagonista del pratico. Il costo della verità, sempre che una verità sia possibile davvero ricostruire, pare essere troppo alto per il sistema ordinamentale, che assesta la propria ambizione a livelli più coerenti con le esigenze pratiche che intende soddisfare.

In altri casi, la verità finisce per fare entrare in crisi il sistema, che non sembra poter reggere l'intrinseco dissidio tra la presenza autogena del vero e l'ingerenza imperativa dell'artificiale giuridico. È il caso del negozio di accertamento.

Insomma, l'impressione di poter contare su un bagaglio ricco d'esperienza, nell'avvicinarsi ai temi della verità in pittura è, assai probabilmente, fallace.

5. Rilevanze del «vero» in pittura.

È ora il momento nel quale tornare al tema che più particolarmente ha costituito la sollecitazione a raccogliere le considerazioni appena tratteggiate.

Nel campo della pittura, il dato veritativo viene in evidenza sotto due profili distinti e largamente

⁵⁰ Accurata e puntuale è la sintesi curata da L. BOZZI, *Accertamento negoziale e astrazione materiale*, Padova, 2000, p. 24 ss.

⁵¹ R. CORRADO, *Il negozio di accertamento*, cit., pp. 38 e 94; e ID., voce *Negozio di accertamento*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 201; A. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, Padova, 1972, p. 357.

⁵² Al problema è dedicato, da ultimo, il saggio di M. MARTINO, *Vincolo e astrazione nella teoria del negozio di accertamento* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 523 ss.

⁵³ È la nota tesi di R. NICOLÒ, *op. cit.*, pp. 390, 393, 396, 399, 402 s.

⁵⁴ Anche in questo caso è trasparente il riferimento: A. FALZEA, *op. cit.*, spec. p. 76 ss.

⁵⁵ È questo il rigoroso insegnamento di F. Santoro Passarelli, il cui pensiero è compiutamente ed ampiamente espresso in F. SANTORO PASSARELLI, *La transazione*, cit..



autonomi, che non hanno tardato ad emergere nella pratica esperienziale.

In via di estrema sintesi, pare di poter dire che la verità, nell'esercizio della raffigurazione pittorica, si manifesta sia quando la verità riguardi il rapporto tra «raffigurazione» e «raffiguratore», sia quando riguardi il rapporto tra «raffiguratore» dichiarato o apparente, e «raffiguratore» reale.

In sostanza, il tema veritativo si manifesta in due momenti, a seconda che l'opera pittorica venga considerata una raffigurazione o un'attività.

Nel primo caso, il dato veritativo si concentra sul confronto tra l'oggetto raffigurato e la sua icona pittorica: in questa prospettiva, può emergere (e come si vedrà, si presenta) un profilo che attiene alla relazione raffigurativa. In sostanza, in questo caso, il problema della «verità» emerge con riguardo all'attitudine della rappresentazione pittorica a porgere un risultato suscettibile di essere sovrapposto al dato reale e ad incarnarlo, inducendo un giudizio di equivalenza, che, se viene comunque mediato da una relazione simbolica, comunque conduce ad istituire una relazione biunivoca tra raffigurazione ed oggetto. Il vero, in questo caso, è un «vero equivalente»: si suppone che la rappresentazione indotta nell'osservatore dalla percezione del dipinto, sia in grado di associarsi ad un dato reale, e di permettere una aggregazione univoca, tanto che il dipinto possa stare in luogo di quanto rappresentato.

Nel secondo caso, invece, il punto che assume rilevanza è costituito dall'autore cui è riconducibile il risultato dell'attività pittorica. In sostanza, qui il «vero» consiste nella identificazione univoca di un determinato soggetto come quello cui risale la realizzazione del dipinto o, meglio, cui risale la combinazione di fattori raffigurativi che identificano l'oggetto e gli attribuiscono una specifica identità⁵⁶. Il rilievo di tale profilo è direttamente correlato alla circostanza che l'opera dell'artista, nella dimensio-

ne della pittura, assume un ruolo determinante, giacché l'oggetto presenta due aspetti che esaltano la dimensione autorale: il primo è costituito dalla circostanza che il dipinto assume una propria identità solo in quanto provenga da un determinato artista, di cui costituisce l'espressione⁵⁷; il secondo è che, almeno per tradizione⁵⁸, l'opera pittorica costituisce un *unicum*, un oggetto che intercetta il particolare momento creativo e lo cristallizza in modo da racchiudere l'irripetibile esperienza emozionale di quel momento. Di qui, dunque, il legame indissolubile tra l'opera e l'autore, e, correlativamente, il rilievo che l'attribuzione dell'opera ad un determinato artista può assumere per l'identità e la sorte dell'opera.

6. Il ritratto.

Il primo aspetto merita una menzione molto contenuta⁵⁹.

L'art. 96 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, in breve «LDA») richiede per la riproduzione del ritratto o messa in commercio il consenso della persona ritratta.

Come è noto, l'art. 97 LDA stabilisce, poi, che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può, tuttavia, essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

La legge parla genericamente di ritratto, senza specificare il tipo di opera nel quale esso è contenuto, lasciando intendere l'irrelevanza del modo e del mezzo di diffusione⁶⁰.

⁵⁶ La precisazione si rende necessaria per distinguere l'autore dell'opera nel caso di concorso di materiali o di tecniche che utilizzano apporti individuali che possono aspirare ad avere un ruolo creativo e partecipe. Il tema non ha mancato di approdare alle aule giudiziarie, peraltro non da poco: cfr., infatti, La questione è sperimentata anche nella giurisprudenza di altri paesi. Cfr., ad esempio, il c.d. caso Spoerri, deciso, in Francia da Cass., 1^{re} civ., 5 févr. 2002, n° 99-21.444, *Bull.* 2002, I, n. 46, p. 36. Sul tema, cfr. A. DONATI, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 1013. Ovviamente, i problemi della autorialità si moltiplicano esponenzialmente con il contatto con l'intelligenza artificiale: per un primo censimento, ancora molto descrittivo, cfr. A. MUSSO, *L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore o connessi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 504 ss.; G. SPEDICATO, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, pp. 253 – 307; e S. LAVAGNINI, *Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti*, in *Riv. dir. aut.*, 2018, p. 360 e ss.

⁵⁷ Cfr. la giurisprudenza citata alla nota (93).

⁵⁸ Il tema della riproduzione seriale dell'opera d'arte si è sviluppata *pari passu* alla utilizzazione di tecniche che sono strutturalmente idonee a consentire la riproduzione del risultato dell'effetto creativo, rendendo iterabile senza limiti la creazione artistica. Sarebbe impossibile anche solo riferire della latitudine del dibattito e della profondità dei problemi. Cfr., per tutti, il saggio, fondamentale nella storia delle idee, di W. BENJAMIN, *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*, in *Id.*, *Schriften*, 1955, Frankfurt am Main, trad. it., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa*, a cura di E. Filippini, Torino, 1998.

⁵⁹ Al tema è dedicato il saggio di M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, Milano, 2012, spec. pp. 20 ss. e 28, cui si può far riferimento anche per la bibliografia.

⁶⁰ La tradizione equipara «ritratto» e «immagine» (P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 7;



Il fotografo o il pittore che nelle loro opere abbiano ripreso o raffigurato una persona realmente esistente, devono ottenerne il consenso se vogliono lecitamente mettere in circolazione la fotografia o il quadro.

Da ciò emerge come, accanto al diritto dell'autore sull'opera d'arte da lui creata, la legge riconosca il diritto alla riservatezza e all'immagine della persona ritratta, subordinando l'esercizio del primo diritto al consenso del titolare del diritto connesso. Il ritratto è considerato, quindi, un bene a sé, diverso dall'opera d'arte che lo contiene, la cui tutela è affidata unicamente alla persona raffigurata.

Come è noto, questo apparato normativo ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza, che si è sviluppata, però, tutta nel senso della tutela dell'identità personale⁶¹.

È anche vero che questo complesso normativo è stato utilizzato, nella stragrande maggioranza dei casi, con riguardo a tecniche di raffigurazione «meccanica», quali la cinematografia e la fotografia.

Decisamente più rara è stata l'utilizzazione della tutela del ritratto con riguardo alla pittura. E ciò anche perché le tendenze artistiche, ormai non da poco tempo, inclinano sempre di più per il distacco dalla realtà come canone pittorico: canone nel quale sono decisamente più rare le riproduzioni del dato reale, per trascendere, quando non nell'astrazione, in una dimensione almeno metafisica⁶².

Perciò, ove si assuma un parametro coerente con l'interesse che ha sollecitato la considerazione di tali aspetti, non sembra arduo affermare che qui la verità della raffigurazione trascende nel problema dell'identità della persona ritratta. In altri termini, la speciale tutela del ritratto è accordata non già in ragione del mezzo espressivo utilizzato, ma solo in ragione delle *sembianze riprodotte*.

Certo, può discutersi se la rappresentazione corrisponda alle sembianze di un determinato soggetto che invochi la tutela: ma ciò avviene non perché la

rappresentazione sia «vera», ma solo perché i segni consentano una *identificazione*. E non è un caso se nella giurisprudenza non sia mancata neppure la tutela della immagine di un noto artista, senza che vi fosse la raffigurazione delle sue sembianze, ma solo accessori e caratteri che il pubblico associava a quella figura e sulla base dei quali era facile identificarlo anche senza la riproduzione delle fattezze fisiche⁶³.

7. La verità sull'esecutore.

Il secondo aspetto è, invece, sicuramente quello più studiato e analizzato.

Si tratta di un profilo che finisce per incidere sensibilmente sul posizionamento di mercato del dipinto e sul valore che gli viene riconosciuto.

L'autore del dipinto, in realtà, finisce per essere il vero valore intrinseco del dipinto stesso: la relazione di appartenenza di un quadro ad un determinato autore, o, addirittura, l'identificazione con una sua fase artistica, costituiscono fattori decisivi per fissare il pregio dell'opera.

In questa prospettiva, finisce per essere vero che l'autore del dipinto prevale sull'oggetto raffigurato e sulle tecniche utilizzate: quello che conta, pressoché in tutti i casi, non è «che cosa» viene rappresentato, ma chi è l'autore di quella rappresentazione. Ne deriva che la provenienza di un certo dipinto finisce per assumere un ruolo effettivamente centrale, sia per la sua identificazione oggettiva⁶⁴, sia per il valore economico e commerciale del quale è accreditato.

Il problema di ricostruire la disciplina che assume come punto di rilevanza la figura dell'autore, in particolare nella circolazione del dipinto, non si può giovare di norme specifiche: il rilievo del difetto di autenticità o di veridicità dell'attribuzione deve es-

A. DE VITA, sub Art. 10, *Delle persone fisiche*, in *Commentario Scialoja-Branca*, diretto da A. Pizzorusso, R. Romboli, U. Breccia, A. De Vita, Bologna-Roma, 1988, p. 523 ss.).

⁶¹ Al tema si indirizza la più gran parte della riflessione sviluppata dalla dottrina: per tutti cfr. M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, cit., spec. 39 ss.

⁶² Per primi spunti sulla storia del ritratto v., per tutti, E. GIGANTE, *Il ritratto*, Milano, 2011; E. CASTELNUOVO, *Il significato del ritratto pittorico nella società*, in *I documenti*, 1973, pp. 1031-2172; E. POMMIER, *Il ritratto: storia e teorie dal Rinascimento all'età dei lumi*, Torino, 2003; R. TERROSI, *Filosofia e antropologia del ritratto. Ritratto, identità, individuazione*, Sesto S. Giovanni, 2012; AA. VV., *La fantasia e la storia. Studi di Storia dell'arte sul ritratto dal Medioevo al Contemporaneo*, a cura di G. Brevetti, Palermo 2019 (ove ampia bibliografia di sintesi alle p. 27 ss.); J.W. POPE-HENNESSY, *The Portrait in the Renaissance*, Princeton, 2023.

⁶³ È il celebre ma assai lontano nel tempo caso risolto dalla ordinanza Pret. Roma, 18 aprile 1984, in *Foro it.*, 1984, c. 2030 ss., con nota di R. PARDOLESI, nel quale fu accolta la richiesta di provvedimenti urgenti avanzata da chi (nel caso di specie: il cantante Lucio Dalla) lamentava una utilizzazione non autorizzata, in manifesti e pagine pubblicitarie, di elementi differenziatori (nella specie uno zucchetto di lana a maglia grossa e occhiali "a binocolo") peculiari della sua attività pubblica e, perciò, idonei a far inequivoco riferimento alla sua figura fisica, professionale e morale.

⁶⁴ Sul rilievo dell'autore concepito come elemento specifico di identificazione, di carattere sostanziale, dell'opera converge la giurisprudenza (che la utilizza, soprattutto, nell'ambito di quell'orientamento che inclina ad applicare lo schema della consegna di *aliud pro alio* nel caso di trasferimento di un'opera proveniente da un autore diverso da quello dichiarato. Sul punto, cfr. le affermazioni contenute nelle sentenze: sul tema anche per ulteriori riff., cfr. G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., p. 143 n. 28.

sere accertato alla luce della disciplina generale del contratto.

Anzi, potrebbe essere facilmente verificabile che la drammatizzazione dell'esito epistemologico che si realizza con riguardo alla circolazione di opere d'arte ha costituito un laboratorio di analisi assai interessante nel quale è stato verificato il funzionamento e i limiti rimediali di alcuni strumenti tradizionali di tutela⁶⁵. Di più: si è sperimentato il rapporto, certe volte complesso e spesso dimenticato, tra la disciplina generale del contratto e disciplina relativa ai contratti che hanno una disciplina particolare⁶⁶.

Ma, indipendentemente dalle prospettive di studio e di approfondimento che pure potrebbero schiudersi, non vi è dubbio che il corredo normativo del quale valersi per inquadrare il rilievo della vendita di un dipinto successivamente risultato attribuito falsamente ad un autore, è fondamentalmente costituito dalle norme in materia di contratti.

⁶⁵ La vendita di opere d'arte costituisce il caso che tipicamente esemplifica l'alternativa tra diversi rimedi che potrebbero astrattamente concorrere in certe fattispecie. Tra gli altri contributi: cfr. R. SACCO, in Sacco-De Nova, *Il contratto*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, I, Torino, 2016, pp. 511-512 ss., e nt. 1; C. ROSSELLO, *L'errore nel contratto*, nel *Commentario Schlesinger*, Milano, 2004, sub art. 1429, p. 89 s.. L'esemplificazione ha una risalente tradizione alle proprie spalle: v., ad es., D. RUBINO, *La compravendita*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XXIII, Milano, 1962, p. 906 s.; G. AMORTH, *Errore e inadempimento nel contratto*, Milano, 1967, p. 12 ss.; P. GRECO-G. COTTINO, *Della compravendita*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 1968, sub art. 1490, p. 196; F. CARNELUTTI, *Errore o inadempimento?*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, II, p. 259; C. M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, nel *Trattato Vassalli*, VII, I, Torino, 1972, p. 265 ss.; Id., *Diritto civile*, 3, *Il contratto*², Milano, 2000, p. 614. Il problema trova eco assai vasta praticamente in tutti gli scritti sul tema più particolare: V. M. DE SANCTIS-M. FABIANI, *I contratti di diritto di autore*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XXXI, I, Milano, 2007, p. 319; A. CACCIA, *L'errore e l'inadempimento nella compravendita dei dipinti antichi*, in *Vita not.*, 1985, p. 1017 ss.; F. VOLPE, *In tema di errore sull'autenticità dell'opera d'arte*, in *Contratti*, 1998, p. 445 ss.; A. CAVALIERI, *Note in tema di compravendita d'opera d'arte*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, II, p. 777 ss. F. DI RUZZA, *Vendita d'opera d'arte non autentica e risarcimento del danno*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 520; M. FABIANI, *Riproduzione di opera d'arte non autenticata dall'autore e diritto di paternità intellettuale*, *ivi*, I, 2, p. 81; G. CALABI – R. ZOLLINO, *Caveat emptor: come si tutelano l'acquirente e il venditore nel caso di vendita di opera d'arte non autentica*, in *Aedon*, 2004, §. 2.

⁶⁶ Non possono essere dimenticate le considerazioni critiche svolte, al riguardo da G. DE NOVA, *Sul rapporto tra disciplina generale dei contratti e disciplina dei singoli contratti*, in *Contr. impr.* 1988, p. 333 ss., sulla cui impostazione cfr. l'impostazione critica di G. BENEDETTI, *La categoria generale del contratto*, in *Il contratto, Studi in onore di Giorgio Oppo*, Padova, 1992, p. 51 ss. nonché in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 649, ora in Id., *Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale*², Milano, 1997, spec. p. 56 ss.

7.1. Irrilevanza dell'art. 64 cbc.

Invero, tale quadro non può certamente essere considerato arricchito dall'art. 64 del c.d. Codice dei beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, di seguito «CBC»).

Tale disposizione, come è noto, stabilisce che «chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura di scultura, di grafica ovvero di oggetti di antichità, o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante la autenticità o, almeno, la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera e dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi».

La norma sembrerebbe, per la prima volta, aver disciplinato l'attestazione di autenticità o comunque l'attribuzione dell'opera d'arte⁶⁷.

Ma questa impressione sarebbe ingannevole e infondata. In realtà si tratta di una norma completamente priva di significato, sia sotto il profilo dei principi che delle conseguenze; e, in ogni caso, si tratta di una disposizione che ha un rilievo del tutto parziale.

Va, infatti, in primo luogo, considerato che la norma è completamente priva di sanzione: essa si limita ad enunciare un obbligo (sui cui evanescenti contenuti si dirà tra un attimo) la cui inosservanza non genera alcuna conseguenza sfavorevole, anche solo legata al profilo di carattere civilistico⁶⁸.

⁶⁷ La dottrina che si è occupata della disposizione spiega che la disposizione ha lo scopo di tutelare gli interessi degli acquirenti di opere d'arte, assicurando che tali soggetti ricevano tutte le informazioni necessarie a valutare l'operazione economica da porre in essere (così M. BONAURO, in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di G. Leone e A.L. Tarasco, Padova, 2006, p. 429. Sul tema cfr., altresì, A. MILIONE, *Commento all'art. 64*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2006, p. 76), dando altresì attuazione ai principi di certezza e di sicurezza dei traffici giuridici di tali opere (G. FREZZA, *Arte e diritto fra autenticazione e accertamento*, Napoli, 2019, pp. 39 ss. e 132).

⁶⁸ Si deve escludere, infatti, che essa sia oggetto di contemplazione da parte dell'art. 164 CBC, il quale, come è noto, commina la nullità delle «le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte». Ma la disposizione



D'altra parte, sotto il profilo del contenuto dell'obbligo previsto, la formulazione del testo è ampiamente inadeguata, già sotto il profilo della modesta tecnica legislativa di cui è espressione. A veder bene, infatti, si ripropone uno schema fatalmente destinato all'insuccesso: dopo l'enunciazione di alcune fattispecie, che ci si sforza di rendere più puntuali e che sembrano delimitare in modo netto il contorno applicativo, si introducono allargamenti progressivi che vorrebbero fornire completezza alla previsione, ma che finiscono, in realtà, solo per introdurre elementi di parossistica diluizione degli enunciati. Ne deriva che, all'aspirazione al rigore delle prime parole, si accompagna un fumoso ed indistinto allargamento, che non solo annacqua formula iniziale, ma dissolve la *ratio* che avrebbe potuto sorreggere l'impianto.

Ciò accade in modo abbastanza evidente già con riguardo alla descrizione dei destinatari soggettivi della prescrizione: dopo avere delimitato l'obbligo a chi esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura di scultura, di grafica ovvero di oggetti di antichità, o di interesse storico od archeologico, la legge non resiste alla tentazione di indicare come tenuto all'osservanza del precetto chi «comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi». Ovviamente, l'inadeguato legislatore si guarda bene dal chiarire quando si abbia detta «abitualità»: con il risultato, davvero non invidiabile, di collocare nella nebulosa dell'indistinto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei destinatari dell'obbligo⁶⁹.

pare riferibile piuttosto al regime di circolazione dei beni culturali, come sembrerebbe confermato anche dal secondo comma dell'art. 164 cit. («resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2»). Nonostante tale cristallina disposizione, qualche autore parla di nullità del contratto G. Calabi, *La circolazione delle opere d'arte e dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, in *La tassazione delle opere d'arte*, a cura di P. Scarioni e P. Angelicci Milano, 2014, p. 37. *Contra*, però, v. G. DE CRISTOFARO, *La vendita di beni mobili qualificabili come opere d'arte: ricostruzione del regime normativo applicabile alla fattispecie*, in *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, a cura di F. Delfini e F. Morandi, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, pp. 591 s. e 593 s.. Ovviamente, non è mancato chi (A. BARENGHI, *L'attribuzione di opere d'arte: vero o falso*, in *Corr. Giur.*, 2019, p. 1097), senza darsi neppure cura di argomentare adeguatamente la tesi, ritiene che la sanzione di nullità per violazione dell'art. 64 CBC derivi da una qualificazione della norma in termini di ordine pubblico, come previsione rivolta alla polizia del mercato e non solo o non prevalentemente alla tutela dell'interesse del contraente, norma, come tale, la cui violazione determina la nullità del contratto. Ma questa conclusione – a tacer della leggerezza con la quale parla di nullità – non fa i conti con il contenuto concreto della disposizione e la sua evanescenza (v., sul punto, *infra*, nel testo).

⁶⁹ Alcuni esempi possono valere, più di mille parole, a chiarire i problemi esegetici che la formula finisce per alimentare: un col-

Ma un rilievo analogo vale per quel che concerne la descrizione oggettiva della condotta cui sarebbe tenuto questo non delimitato insieme di soggetti. La legge prescrive, infatti, l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità; ma, poi, si fa bastare «almeno, la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime». E, se proprio tutto manca, si sopperisce con il rilascio (con le burocraticamente rassicuranti «modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»⁷⁰), di una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità. Ma, alla fine, basta anche solo l'attestazione della «probabile attribuzione» e della provenienza.

Ora, è del tutto evidente, che il progressivo *decalage* delle condotte che costituirebbero materia di obbligo è allineato lungo un binario che rende l'obbligo stesso completamente evanescente, così che non si saprebbe come passare, dall'attestazione di autenticità, «almeno» alla probabile attribuzione, per poi giungere alla collazione delle informazioni di disponibili (non si sa bene da chi raccolte né quando).

Il tutto, alla fine, sembrerebbe finire per raggugiarsi ad una sorta di autodichiarazione secondo la disciplina «in materia di documentazione amministrativa», nella quale l'obbligato racconta quel che sa o quel che è inevitabile che sappia. Ma senza che l'osservanza dell'obbligo corrisponda ad un modello di condotta preciso e impegnativo.

La norma, insomma, sembrerebbe appartenere a quel genere di *grida* manzoniane, nelle quali la severità altisonante del tono delle prime parole va di pari passo con la paucità della prescrizione delle ultime.

La dottrina, dal canto suo, al cimento di sforzi interpretativi degni di miglior causa – che non si sa bene se si dimostrino più volentieri o fatalmente

lezionista d'arte (categoria nella quale lo scambio di oggetti non è affatto inconsueta né raramente praticata) è tenuto all'osservanza dell'art. 64 CBC? L'erede che liquida la collezione d'arte del *de cuius* sfugge all'obbligo di consegna della documentazione di autentica? L'abitualità è concetto che si manifesta nella ricorrenza di una certa frequenza temporale delle alienazioni di dipinti (o oggetti equivalenti), oppure suppone la percezione di una misura apprezzabile di un flusso di reddito (più o meno) costante come ricavo dell'attività svolta «abituamente»? L'abitualità si commisura a ciascuna categoria di oggetti oppure questi costituiscono un aggregato indistinto ai fini dell'applicazione dell'art. 64 CBC? È appena il caso di osservare che tali quesiti, che pure avrebbero (*rectius*: dovrebbero avere) immediate ricadute applicative (se la norma fosse dotata di una effettiva attitudine precettiva), non trovano alcuno spazio nella dottrina che pure se ne occupa.

⁷⁰ Non per caso una parte della dottrina parla di «autodichiarazione»: A. ARDITO, *Commento all'art. 64*, in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di A. Angiuli, V. Caputi Jambrenchi, Torino, 2005, p. 190.



ingenui – , si è impegnata nel tentativo di rianimare il precetto cercando di aggiungervi contenuti, illudendosi che da quella sterile formula potessero essere tratti.

Così, per una sorta di professione di fede, si è escluso che la disposizione potesse avere solo un rilievo di carattere pubblicistico (salvo a comprendere esattamente quale potrebbe essere anche tale rilievo), ma si è ritenuto che potesse avere un contenuto di carattere privatistico⁷¹. Si è detto che gli obblighi contemplati dall'art. 64 CBC non soltanto integrano gli obblighi generali gravanti ex art. 1476 cod. civ., ma rientrerebbero altresì negli obblighi precontrattuali – in applicazione del precetto generale di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 cod. civ. – con la conseguente ammissibilità del recesso dalle trattative in caso di rifiuto di consultazione o di visione delle dichiarazioni, se in possesso del venditore⁷².

Su quest'ultimo aspetto si è fatto osservare che tutto dipende dalle modalità concrete con cui si svolgono o si sono svolte le trattative⁷³, giacché, a volte, l'acquirente neppure chiede la documentazione prescritta.

Ma tale considerazione, già significativa, è, in realtà, formulata avendo riguardo alla dinamica concreta delle trattative: ha, per così dire, un connotato empirico, che – se svela la fragilità pratica della conclusione – non è ancora sufficiente a dimostrare la radicale erroneità della tesi.

In realtà, sarebbe più opportuno chiedersi quale significato sistematico potrebbe mai assumere una norma che avrebbe la propria ragion d'essere nel dettagliare un principio (che pure si assume) già contenuto nelle regole sulla responsabilità precontrattuale. In altri termini, se davvero l'art. 64 CBC non facesse che replicare l'art. 1337 cod. civ., quale ne sarebbe, alla fine, l'utilità in termini disciplinari?

Davvero si vuole sostenere che, senza l'art. 64 CBC, ove un venditore, avendole, rifiutasse di mostrare la documentazione sulla origine e provenienza del dipinto che prova a vendere, l'acquirente non avrebbe titolo per interrompere le trattative? Francamente pare davvero difficile solo ipotizzarlo.

D'altra parte, per come la norma è scritta, oltre ad essere facilmente aggirabile, non sembra possa essere suscettibile di essere considerata inderogabile. Mancano, infatti, indici che possono indurre a reputare che le parti non possano, non solo nei fatti,

sottrarsi alla sua osservanza, dichiarando l'acquirente di rinunciare a ricevere quella documentazione che è pure consapevole gli dovrebbe essere consegnata, oppure attribuendo volontariamente le parti al contratto carattere aleatorio⁷⁴.

E ancora più ardua è la domanda se, a lamentarsi dell'inadempimento dell'obbligo, potrebbe essere lo stesso soggetto obbligato ad osservarlo⁷⁵.

Il dato puramente documentale, del resto, non ha una diretta influenza sui contenuti contrattuali: non necessariamente la carenza di quella povera e inutile documentazione prevista dalla legge determina un minor valore del dipinto o una sua più limitata circolazione. La storia del mercato dell'arte è zeppa di opere la cui incerta attribuzione non ha affatto nuociuto all'apprezzamento da parte dei collezionisti, pronti a scommettere sull'attribuzione del dipinto o, comunque, sufficientemente sicuri da prescindere da burocratiche attestazioni documentali.

Ma, dimentica di tale quesito, la dottrina si è chiesta se la violazione dell'«obbligo» di cui all'art. 64 CBC determini qualche conseguenza in ordine all'adempimento del contratto⁷⁶.

La dottrina reputa che, in mancanza dell'adempimento dell'obbligo (ove non derogato o diversamente disciplinato), l'acquirente sarebbe legittimato a promuovere l'azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. o ad attivare la diffida ad adempiere⁷⁷.

⁷⁴ Scrive G. FREZZA, *Cultura, arte e diritto. In ricordo di un Maestro*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 222, secondo il quale il principio della certezza e della sicurezza dei traffici giuridici (anche di opere d'arte) si oggettivizza oggi in una serie di regole informate alla realizzazione di un interesse collettivo e superindividuale, che, in quanto tale, travalica quello meramente privatistico. Tale affermazione dovrebbe, se coerentemente sviluppata, condurre alla affermazione della inderogabilità delle prescrizioni di cui all'art. 64 CBC giacché poste a presidio di un interesse di carattere pubblico. Il che, però, pare davvero eccessivo.

⁷⁵ Il tema lambisce la questione della applicazione al mercato dell'arte, nell'ambito di acquisti a distanza (con televendite mediante esposizione televisiva oppure *on line*) o mediante la partecipazione ad aste competitive in telepresenza delle norme di protezione del consumatore. Sul tema svolgono una più estesa riflessione B. MASTROPIETRO, *Mercato dell'arte e autenticità dell'opera: un "quadro" a tinte fosche?*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, spec. p. 558; G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., p. 136 ss.; e G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 580.

⁷⁶ Oltre a quanto discusso nel testo, va ricordato che il quesito si è orientato a verificare se l'attestazione di cui all'art. 64 CBC potesse essere ragguagliate alle informazioni di cui all'art. 49 Cod. Cons., con le conseguenze che ne discendono in termini di esercizio del recesso previsto dalla disciplina di protezione: tra gli altri, cfr., in particolare, B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 559.

⁷⁷ Così G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 591. La soluzione è evidentemente mal formulata, giacché la diffida ad adempiere non consiste in una diversa forma di risoluzione, ma solo una modalità che consente di pervenire al risultato facendo a meno della mediazione data dall'azione costitutiva. Proprio perché nulla

⁷¹ Vanno fatte salve le tesi estremiste che mettono insieme i due profili, come ad es. A. BARENGHI, *L'attribuzione di opere d'arte: vero o falso*, cit., p. 1097, sul quale, v., *supra*, la nota (68).

⁷² G. DE CRISTOFARO, *La vendita di beni mobili qualificabili come opere d'arte: ricostruzione del regime normativo applicabile alla fattispecie*, cit., p. 591

⁷³ G. FREZZA, *op. ult. cit.*, p. 133

Ci si interroga pure sulla possibilità che, in luogo di rimedi risolutivi, si possa applicare l'art. 2930 cod. civ., che è norma che ha per oggetto l'esecuzione per consegna o rilascio. La dottrina pare escluderlo, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che limita il rimedio ai soli obblighi di fare infungibile⁷⁸.

L'unico punto certo è che l'inadempimento determinerebbe il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale⁷⁹.

Ora, l'ultima delle affermazioni sta e cade con la necessità di dimostrare che la mancanza della consegna della documentazione abbia effettivamente prodotto un danno: se si considera che tale documentazione è, secondo il tenore della stessa norma, incerta nella sua esistenza e disponibilità e può limitarsi a rappresentare la probabile attribuzione del dipinto o riepilogare i dati disponibili (ma si tratterebbe di stabilire quali), si comprende bene come l'importanza dell'art. 64 CBC sia davvero modesta.

Del resto, la prova storica che l'introduzione di questa disciplina non ha avuto alcun significato concreto è data dal corso della giurisprudenza. La norma non sembra aver cambiato molto l'assetto complessivo del contenzioso che emerge nella pratica giudiziaria: e ciò, nonostante che la norma risalga al 2008, e abbia, perciò, una anzianità di impianto che avrebbe potuto dimostrare una sua significatività, ove davvero vi fosse stata⁸⁰.

Ciò è vero sia nella dottrina che nella giurisprudenza: in entrambi i casi, infatti, le norme generali sul contratto o le regole particolari sulla compravendita hanno assunto un ruolo determinante. Lo sviluppo della dialettica tra i diversi rimedi, come pure il ricorso preferenziale all'uno o all'altro, si è svolto in modo assolutamente indipendente dalla norma contenuta nell'art. 64 CBC, che, dunque, può essere lasciata nel deposito degli strumenti inutili.

7.2. L'errore comune delle parti nel trasferimento dell'opera.

Ciò posto, la rilevanza dell'attribuzione dell'opera pittorica è venuta in discussione, nell'esperienza giurisprudenziale, con riguardo alle questioni relative alla scoperta successiva della falsità dell'attribuzione o della sua inesattezza. In que-

cambia, vale per l'uno e per l'altra forma di conseguimento della risoluzione del contratto.

⁷⁸ G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit. pp. 134-135.

⁷⁹ Per tutti, v. G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit. p. 135.

⁸⁰ L'unico precedente che consta è quello costituito da Trib. Vicenza, 16 febbraio 2016, n. 313 citato, senza ulteriori riferimenti da A. BARENGHI, *L'attribuzione di opere d'arte: vero o falso*, cit., p. 1097, nt. 20.

sti casi, è parso emergere quel profilo veritativo che qui si va cercando di rintracciare: la corrispondenza dell'attribuzione all'autore, sembra essere uno dei – come si è visto rari – casi nei quali la verità emerge sul piano del diritto e richiede di avere un proprio autonomo rilievo.

Anche in questo caso, però, a ben vedere il tema della «verità» non ha affatto quello spicco che una prima superficiale valutazione potrebbe indurre a ritenere.

Non recentissime ma complete rassegne sull'esperienza delle Corti⁸¹ hanno dimostrato che le «risposte» del diritto contrattuale – tanto nella letteratura tradizionale quanto nella statistica applicativa – hanno sempre oscillato tra due ipotesi ricostruttive, a seconda dei casi: la risoluzione della vendita per inadempimento e l'annullamento del contratto per errore su una delle qualità dell'oggetto ex art. 1429, comma 1, n. 2, cod. civ.. Un'alternativa di secondo grado emerge, all'interno della medesima opzione risolutoria, trattandosi di scegliere se applicare il rimedio specifico (risoluzione della vendita per *mancanza di qualità*: art. 1497 cod. civ.) ovvero quello generale (risoluzione del contratto per consegna di *aliud pro alio*: art. 1453 ss. cod. civ.)⁸².

⁸¹ Si fa riferimento alla completa illustrazione casistica svolta da M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, in *NGCC*, 2011, pp. 429 ss. (la I parte del saggio) e 479 ss. (la seconda parte del saggio) al quale si deve una accurata ricostruzione critica della evoluzione giurisprudenziale, con una linea prospettica aperta anche alla considerazione della esperienza di altri ordinamenti europei. Interessante, per l'ampia ricostruzione, il saggio di Per un'ampia e accurata trattazione del tema, v. G. DE CRISTOFARO, *La tutela degli acquirenti di opere d'arte contemporanea non autentiche tra codice civile, codice del consumo e codice dei beni culturali*, in *Riv. dir. priv.*, 2020, p. 29 ss..

⁸² Il *leading case* viene identificato in Cass., 14 ottobre 1960, n. 2737, in *Foro it.*, 1960, I, c. 1914. Successivamente, v. anche Cass., 11 marzo 1974, n. 639, in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 866; Cass., 26 gennaio 1977, n. 392, in *Mass. Giur. it.*, 1977, p. 95; Cass., 3 luglio 1993, n. 7299, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 410; Cass., sez. II, 16 gennaio 2006 n. 686; Cass., sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4604, in *Corr. giur.*, 2009, 74 con nota di E. FITTIPALDI; Cass., sez. II, 1° luglio 2008, n. 17995. Con efficace sintesi G. ALFERNI, *La tutela del compratore di un'opera d'arte falsa*, in *Arte e diritto*, 2022, p. 277, ricorda che la Casazione ha affermato nel corso degli anni che: i) è onere del venditore dimostrare di avere consegnato un'opera d'arte autentica (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3129); ii) il venditore si può liberare sia dell'obbligo di restituire il prezzo, che dell'obbligo di risarcire il danno, dimostrando di avere ignorato senza sua colpa al tempo della vendita la falsità dell'opera (Cass., sez. II, 23 marzo 2017, n. 7557); iii) il compratore ha diritto al risarcimento di un danno commisurato al suo interesse positivo; iv) nel caso in cui il valore dell'opera sia aumentato nel corso del tempo, il danno di cui il compratore ha diritto al risarcimento deve essere commisurato al valore che l'opera originale avrebbe avuto al momento del giudizio (Cass., 25 gennaio 2018, n. 1889; Cass. 14 novembre 1983, n. 2457, in *Giur. it.* 1985, I, 1, 520; Cass., 16 aprile 1984, n. 2457, in *Mass. Giust. civ.*, 1984; App. Firenze, 18 marzo 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 1472). Non è

Nell'ultimo caso, si è venuta consolidando la massima secondo la quale «la cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che in realtà non ne è stato l'autore costituisce un'ipotesi di vendita di aliud pro alio, e legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453»⁸³.

Ora, l'analisi della giurisprudenza ha convinto i cultori del genere che i Giudici inclinano a valorizzare il rimedio basato sul vizio del consenso specie quando ad assumere l'iniziativa è il venditore⁸⁴, che si rende conto, dopo la conclusione del contratto, di avere ceduto un'opera di rilevante importanza a prezzi largamente incoerenti con quelli, più elevati, che avrebbe potuto spuntare. Viceversa, il rimedio risolutorio, nelle diverse sue forme e graduazioni, è più utilizzato nel caso, di gran lunga più frequente, nel quale sia il compratore a dolersi dell'acquisto di un'opera che è stata attribuita ad un autore blasonato, ma la cui attribuzione si rivela, poi, lontana dal vero.

Quale che siano le conclusioni sui casi pratici analizzati - che, però, spesso e volentieri, risentono delle particolarità del caso concreto - il riflesso che i precedenti hanno sul tema che si è inteso qui privilegiare è assolutamente modesto.

Nel caso della utilizzazione dello schema del vizio del consenso, l'effettivo spazio del rimedio è condizionato da un dato assolutamente dirimente. Celebri precedenti hanno chiarito che «si è fuori dal campo dell'errore quando (...) l'esistenza di un particolare requisito o di una particolare qualità della cosa viene specificamente dedotta in contratto, esplicitamente o per implicito, e garantita dal venditore» e hanno invitato a tener distinte, a tal fine, le diverse fattispecie prospettabili e, dunque, ad anteporre al verdetto una «individuazione dei termini concreti del rapporto posto in essere dalle parti», non potendosi prescindere «dal modo come si è at-

teggiata e determinata, nel caso singolo, la volontà dei contraenti»⁸⁵.

Proprio nel solco di questa traccia, è apparso evidente che, quando la giurisprudenza ha in due delle occasioni in cui una vendita è stata annullata - *apertis verbis* - per errore dell'acquirente, ciò è accaduto quando si accertò che *nello stesso errore era incorso anche l'alienante*⁸⁶.

Ora, a voler considerare questi non molto numerosi precedenti, è evidente che la verità dell'attribuzione non rileva in sé, ma come presupposto inespresso nel contratto e non oggetto di affermazioni o garanzie contrattuali, sul quale il consenso si forma. Più che contare l'attribuzione del dipinto e, perciò, la verità del riferimento di quell'opera ad un certo artista, quello che rileva è sicuramente un altro profilo: quello di un consenso contrattuale che sarebbe stato alterato e condizionato dal comune convincimento della riferibilità del dipinto all'opera di un determinato artista⁸⁷.

Quello che rileva, insomma, non è la «verità» dell'attribuzione, nel caso di impugnazione per errore, ma l'erroneità del condiviso presupposto determinante per l'identità dell'oggetto compravenduto. È il prisma soggettivo del consenso ad assumere un rilievo primario ed assorbente: laddove la verità dell'attribuzione costituisce solo la radice di un'alterazione soggettiva, per lo più di carattere bilaterale.

7.3. La garanzia di autenticità: identità e verità.

In realtà, conclusioni non dissimili devono valere con riguardo all'altra e più diffusa tendenza, che valorizza il tema dei rimedi di carattere risolutorio e, soprattutto, quella che pone al centro della propria riflessione il rimedio dell'*aliud pro alio*⁸⁸.

ancora chiaro, invece, da quando cominci a correre il termine di prescrizione decennale: se dalla data della consegna (Cass., 14 gennaio 2022, n. 996, in *Contratti*, 2022, 416, con commento di L. CASTELLI, *Opera d'arte priva di autenticità: rimedi a disposizione dell'acquirente e disciplina della prescrizione* ivi, p. 417 ss. ma si veda anche Id., *Vendita di opera d'arte contraffatta, responsabilità e prescrizione*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 1476 ss.. Precedenti conformi sono Cass., 25 gennaio 2018, n. 1889, cit.; Cass., 9 novembre 2012, n. 19509; App. Firenze, 6 novembre 2017, n. 2442), oppure dalla data della scoperta della falsità dell'opera (Cass., 31 maggio 2017, n. 13784).

⁸³ Così, da ultimo, la massima ufficiale di Cass. 27 novembre 2018, n. 30713.

⁸⁴ La notazione, decisamente assai interessante, risale a M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, cit., pp. 432 ss., 436 ss., ma non ha trovato la giusta considerazione nella successiva dottrina.

⁸⁵ Cfr. M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, cit., p. 442, cui si rinvia per ulteriori dettagli.

⁸⁶ Cfr. M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, cit., p. 432 ss..

⁸⁷ Cfr. M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, cit., pp. 446-447.

⁸⁸ Viene qui consapevolmente trascurata la considerazione di quell'orientamento che tende a privilegiare il rimedio fondato sulla mancanza o sul difetto di qualità essenziali del bene oggetto di vendita ex art. 1497 cod. civ., cui conseguirebbe la risoluzione entro i ristretti termini di prescrizione di un anno dalla consegna, e, soprattutto, di decadenza (otto giorni dalla scoperta) previsti dall'art. 1495 cod. civ.. L'utilizzazione di tale rimedio è stata obiettivamente limitata dal rigore dei termini previsti dalla legge. L'osservazione è abbastanza diffusa: cfr., infatti, per tutti, cfr. M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, cit., pp. 489, 490 (nt.54), 492 (nt. 62), 497.



Questa linea di tendenza sembra essere, infatti, almeno a prima vista, l'impostazione in grado di attribuire rilievo al dato identitario dell'opera d'arte e, perciò, alla verità dell'attribuzione come elemento fondante della patologia e del correlativo rimedio⁸⁹.

Una volta superata l'idea dell'invariabile carattere aleatorio della compravendita⁹⁰, pure professata e non senza fatica superata, la dottrina e la giurisprudenza hanno finito per convergere sull'idea secondo la quale quando si sia avuta l'attribuzione di un dipinto ad un certo autore e questa attribuzione si sia rivelata falsa, ciò comporta la consegna di una cosa diversa da quella pattuita, con la conseguente risoluzione del contratto stipulato⁹¹.

Si tratta di una impostazione che, ormai, ha un carattere ampiamente diffuso e stabilizzato, così che oggi la si può considerare materia di uno *jus receptum* stabile e privo di rilevanti soluzioni di continuità⁹².

Ma, anche in questo caso, il particolare prisma dal quale ha preso le mosse l'indagine, impone di

⁸⁹ Può considerarsi superata la c.d. «tesi della consegna», ben sintetizzata fra gli altri (proprio in riferimento al caso delle opere d'arte) da C. GRASSETTI, *Verità, errore ed opinione circa la paternità dell'opera d'arte compravenduta* (nota a Trib. Milano, 12 giugno 1947), in *Giur. it.*, 1948, I, 2, p. 194 s., per il quale «effettuata la tradizione dell'identica cosa compravenduta e specificata (...) non vi è possibilità di parlare di inadempimento del venditore», poiché costui in realtà «adempie, e così ottempera all'obbligazione che a lui impone l'art. 1476, con la consegna di quella medesima cosa sulla quale si è stabilito l'accordo». V. similmente (discutendo anch'egli del caso commentato da Grassetti) F. CARNELUTTI, *Errore o inadempimento?*, cit., 261 s.. Si veda, altresì, C. ROSSELLO, *op. cit.*, p. 116.

⁹⁰ La dottrina più risalente si è a lungo battuta per escludere l'aleatorietà della vendita dell'opera d'arte come tale con riguardo alla provenienza dell'opera stessa. Sul tema, tra gli altri, in senso critico F. CARRESI, *Su una presunta aleatorietà della compravendita di opere d'arte*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1948, III, 865 s.; R. SACCO, *L'errore sulla paternità del quadro*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 197 s.; ID., *Il contratto*, cit., 524 ss.; A. CAVALIERI, *op. cit.*, 781; A. CACCIA, *op. cit.*, 993 ss. Ciò non esclude, naturalmente, che l'acquisto possa avvenire configurando, in concreto, il contratto come aleatorio: cfr., sul punto, A. CACCIA, *op. cit.*, p. 997, nt. 12, ammettendolo però nella sola ipotesi di incertezza *soggettiva* sulla paternità; F. VOLPE, *op. cit.*, p. 445 (nt. 3); F. CARRESI, *op. loc. cit.*. Secondo R. CALVO, *Nessi tra errore sulle qualità e rimedi per vizi e difetti*, in *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, a cura di F. Delfini e F. Morandi, vol. n. 13, *Tratt. Rescigno-Gabrielli*, Torino 2010, p. 611 l'acquisto di un'opera d'arte porta sempre con sé il rischio di una «sorpresa», concetto di incerto contenuto tecnico usato anche da A. DONATI, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte*, pp. 988-989.

⁹¹ Sul tema cfr. la rassegna curata da M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, cit., spec. p. 447 ss., cui adde: Cass. 27 novembre 2018, n. 30713 e Cass. 8 giugno 2011, n. 12527.

⁹² La dottrina più attenta non cessa, peraltro, di avvertire che sembrano registrarsi tendenze di un rinnovato «ritorno» ai vizi della volontà: M. FARNETI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, cit., p. 497 ss.

interrogarsi sul senso che la «verità» dell'attribuzione gioca con riguardo alla vicenda contrattuale.

In realtà, l'esperienza giurisprudenziale, riguardata in questa particolare prospettiva, sembra suggerire qualche conclusione paradossale, ma perfettamente in linea con il quadro sistematico: la verità dell'attribuzione di un dipinto ad un certo autore costituisce un profilo determinante della «identità» dell'oggetto per come emerge nel quadro⁹³; ma proprio per questo la «verità» scolora nella impostazione programmatica dell'accordo contrattuale.

Si deve, infatti, considerare che la verità dell'attribuzione non rileva di per sé, ma solo come parametro per valutare l'esatto adempimento da parte del compratore, nella misura in cui abbia effettivamente assunto un impegno a trasferire la proprietà di un oggetto connotato da un puntuale e non discutibile connotato di autorialità. In altri termini, la verità dell'appartenenza di una certa opera alla mano di un certo artista rileva solo attraverso il riflesso che si manifesta nel programma contrattuale⁹⁴: quello che conta è il criterio identificativo dell'oggetto utilizzato nelle parti nel declinare l'assetto dei propri interessi e la sua capacità di essere selettivo. In alcuni casi, l'identificazione puntuale genera una certa, assoluta e necessaria appartenenza autorale come criterio identificativo. In altri casi, quelli di dichiaratamente incerta attribuzione o addirittura di variabilità aleatoria della paternità, l'identificazione dell'oggetto non dipende dal legame con il suo autore.

In una sola frase, dunque, si potrebbe dire che l'esperienza giurisprudenziale fa scolorare la «verità» nell'«identità» e, attribuendo rilievo alla seconda, esclude che la prima possa assumere una rilevanza autonoma, necessariamente dipendendo proprio dalla configurazione data dalle parti all'oggetto dell'obbligazione il rilievo, di volta in volta diverso, della verità dell'attribuzione ad un certo autore.

⁹³ Limpida l'affermazione contenuta in Cass. 26 gennaio 1977, n. 392, secondo la quale «L'appartenenza di un quadro all'autore indicato dai contraenti assume, nell'intendimento delle parti e secondo il comune apprezzamento di tali rapporti nel campo socio-economico, valore di mezzo specifico di identificazione della cosa venduta con carattere sostanziale, per cui, ove tale appartenenza risulti successivamente insussistente, deve ritenersi che la cosa trasferita è diversa da quella oggetto del contratto e non già la stessa cosa affetta da vizi redibitori o da mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che compete all'acquirente l'azione di inadempimento per consegna di *aliud pro alio* e non l'Azione redibitoria prevista dall'art. 1495 cod. civ.»

⁹⁴ Cfr. la lucidissima e trascurata sentenza Cass. 11 marzo 1974, n. 639, in *Giust. Civ.*, 1974, p. 866, con nota di M. SESTA, *In tema di vendita di opera d'arte pattuita autentica*. Più di recente Cass. 1° luglio 2008, n. 17995 e Cass. 27 novembre 2018, n. 30713.

8. La «funzione oracolare».

Il novero delle possibili emersioni della «verità» in pittura non sarebbe completo se non si facesse riferimento ad una serie di esperienze che, indipendentemente dal profilo dell'alienazione dell'opera, lasciano emergere il problema dell'attestazione della provenienza del dipinto da un certo autore. Più precisamente, ci si riferisce a quelle ipotesi nelle quali si ipotizza la pretesa esistenza di un diritto ad ottenere una attestazione o un obbligo a rilasciarla o a correggerla. Oppure a quelle ipotesi che, in qualche modo, la pratica del mercato dell'arte sembra considerare, quantomeno a fini mercantili, equivalenti, come l'archiviazione «qualificata»⁹⁵.

In questi casi, l'attribuzione del dipinto sembra costituire davvero il centro assoluto dell'attività svolta, e quindi, corrispondentemente, sembra poter costituire un luogo privilegiato nel quale il tema della verità emerge in modo limpido ed incondizionato. Si tratta, infatti, di ipotesi che non hanno necessariamente connessione con una vicenda traslativa⁹⁶, nella quale i rimedi di carattere contrattuale, come si è visto, finiscono per marginalizzare il tema aletico e per cancellarlo. Nei casi cui ci si riferisce in questo momento, invece, l'attestazione della provenienza dell'autore è posta al centro stesso della vicenda che la riguarda e la esaurisce: perciò, almeno in via prima approssimazione, sembrerebbero essere il luogo ideale per verificare, se, almeno in via residuale ma significativa, si manifesti uno spazio per una rilevanza autonoma del vero nell'esperienza artistica della pittura.

Ovviamente, i casi ai quali ci si può riferire sono solo quelli nei quali si pervenga ad attribuzioni che

⁹⁵ Al tema dell'archiviazione sono dedicati, tra gli altri, alcuni studi. Impostazione interdisciplinare e in prospettiva comparata della fisionomia anche giuridica dell'archivio d'artista sono gli studi raccolti in: A. DONATI, R. FERRARIO, S. SIMONCELLI, *Archivi d'artista e lasciti: memorie culturali tra diritto e mercato*, Napoli, 2018. Tra gli altri studi, spesso solo descrittivi: A. DONATI, *L'archivio d'artista: "Trust me!"*, in *Trust, patrimoni artistici e collezioni-Trusts Artistic Estates, and Collections*, a cura di M. Cenini, Milano 2019, p. 199 ss.; F. BOSETTI, *Autentiche, perizie, archiviazioni di opere materiali delle arti figurative: verità e responsabilità tra diritto ed arte*, in *Danno e resp.*, 2021, p. 148; A. BARENGHI, *L'attribuzione di opere d'arte: vero o falso*, in *Corr. Giur.*, 2019, spec. p. 1102. Dal punto di vista penalistico, cfr., per tutti, A. VISCONTI, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, in *Aedon*, 2020, p. 63 ss. Ma l'argomento è largamente affrontato anche nelle opere di carattere generale che si occupano dell'autenticazione.

⁹⁶ La dottrina non sembra distinguere le due ipotesi, confondendo, ma senza motivazione, i piani della discussione e svolgendo la discussione come se non ci fosse ragione di distinzione. Cfr., ad es., A. DONATI, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte*, cit., p. 1017.

non consistono nell'affermazione di una mera probabilità di ascrizione, ma che giungano ad affermazioni inequivoche di appartenenza.

In dottrina, la terminologia è assai variegata e, alle volte, confusa⁹⁷.

Sicuramente rileva la considerazione della dichiarazione di autenticità svolta dall'autore del dipinto. Ma, una volta superata questa fattispecie, le varianti sono numerose. Ai fini dell'indagine che si sta svolgendo, è evidente che occorre espungere dal novero delle dichiarazioni che si stanno studiando ora le attribuzioni probabili od ipotetiche: si fa riferimento a quelle valutazioni tecniche, normalmente provenienti da esperti d'arte, o sedicenti tali, che manifestano il convincimento della certezza o dell'alta probabilità dell'attribuzione di una certa opera ad un artista o ad una scuola, o ad un periodo. Di solito, si tratta di attestazioni che riguardano opere realizzate nel passato non prossimo, e per le quali mancano indizi univoci: l'esperto, in quel caso, si limita a formulare delle ipotesi, che, per il loro contenuto, escludono il carattere categorico dell'affermazione, rappresentando solo un convincimento soggettivo, per quanto motivato.

In quest'ultimo caso, non si ha a che vedere con una dichiarazione rilevante sotto il profilo della verità, ma si ha a che fare con una libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), sicuramente estranea all'ambito sul quale si sta ora conducendo l'indagine⁹⁸.

⁹⁷ Ad es. P. CIPOLLA, *La prova del falso d'arte, tra il principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione razionale*, in *Giur. Merito*, 2010, p. 2201 il quale distingue l'«autenticazione», propria del perito o dell'autore, dall'«accreditamento», che è di chiunque (in senso analogo, ID., *La falsificazione di opere d'arte*, ivi, 2013, p. 2032; ID., *L'arte contemporanea, la repressione penale del falso e l'art. 2, comma 6, d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490*, in *Cass. Pen.*, 2002, p. 2463). G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., p. 43 s., distingue l'«accreditamento» dall'«autenticazione» in termini non del tutto corrispondenti. Il primo, che deriverebbe dalla collazione di tutte le informazioni disponibili sulla autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza, non mira a conferire il crisma dell'autenticità ad un'opera, ma rinvia, *per relationem*, alle fonti dalle quali ricavare siffatta autenticità, certificandone l'esistenza. L'autenticazione, invece, sarebbe una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto un parere tecnico. Nella prima può essere dato conto della seconda, ma questa rimarrebbe estranea all'accreditamento, che – così pare di intendere – opererebbe solo *ab extra*.

⁹⁸ Come quasi tutto nell'epoca nostra, anche l'autenticazione è oggetto di linee guida: v., infatti, *Linee guida per gli esperti che autenticano le opere d'arte*, trad. it. G. Magri, in *Aedon*, 2020, p. 165 ss.. È da osservare che le sedicenti linee guida chiariscono che esse «sono state redatte considerando l'expertise in materia di belle arti, ma possono essere utili per altri beni da collezione». Aggiungono, poi, che esse «suggeriscono le *best practice*, ma non forniscono una soluzione "taglia unica". Le verifiche e le linee guida da utilizzare possono variare a seconda dei casi» e che «non hanno alcun effetto legale e non costituiscono una consulenza legale. Gli esperti sono responsabili del rispetto



Quello su cui si vuole concentrare l'attenzione è, invece, una attribuzione di appartenenza che, in modo univoco e non probabilistico, attribuisca la paternità di un dipinto ad un certo artista (o la neghi).

Si tratta dell'esercizio di una sorta di «funzione oracolare» intesa a fornire una qualificata attestazione in ordine all'autenticità dell'opera: l'espressione indica, insomma, in senso ampio e riassuntivo, ma sicuramente problematico, l'esercizio di una attività (con riguardo alla quale è da valutare se possa configurarsi, e in che termini, una posizione privilegiata od esclusiva in capo a certi soggetti) che si manifesta con l'attribuzione della paternità dell'opera d'arte ad un certo soggetto.

Questa «funzione oracolare» coincide solo in parte con il «diritto di autentica»: espressione quest'ultima da riservare, con maggiore precisione, ai casi nei quali l'autore stesso provvede a certificare la paternità dell'opera ascrivendola alla propria attività. Il riferimento alla funzione «oracolare» vorrebbe alludere descrittivamente – ancora in modo problematico – all'attività con la quale terzi, diversi dall'autore rivendicano a sé il diritto eminente (comunque questo vada configurato) di pronunziarsi sull'attribuzione dell'opera ad un certo autore.

L'opportunità di tenere distinte le due situazioni nasce da considerazioni diverse ma convergenti: da un lato, come si vedrà, il diritto di autenticare le proprie opere da parte dell'autore origina da un quadro normativo esso stesso problematico e nel quale la sua stessa attività non pare essere presidio di verità, ma forma di tutela dell'atto creativo; dall'altro, l'adozione di una - almeno in linea di ipotesi - diversificata posizione soggettiva, consente di discutere senza pregiudizi i contenuti di un possibile diritto di esclusiva attribuito dall'autore a terzi o da questi appropriato, anche se non coincidente con il diritto di procedere all'autentica (ma, ad esempio, all'archiviazione delle sue opere) e di discutere della condizione giuridica che tali terzi assumono nei confronti del mercato.

È del tutto ovvio, e apparirà chiaro al termine della discussione, che la figura della funzione «ora-

degli obblighi legali nella/e giurisdizione/i in cui operano e devono ottenere un'eventuale consulenza legale a tale riguardo». Il culmine è dato dalla declinazione dei destinatari: «Le linee guida sono destinate a chiunque sia chiamato a fornire un'analisi o una perizia su un'opera d'arte (l'«Esperto»), compresi, ma non solo: Esperti indipendenti, artisti viventi, eredi di artisti, comitati, fondazioni e comitati di autenticazione. In questo contesto, agli esperti può essere richiesto di stabilire se un'opera è attribuibile (o meno) a uno specifico artista o di identificare l'autore di un'opera». Con il che, dunque, non si saprebbe quale significato attribuire a documenti di tal genere, formulati da sedicenti esperti che sintetizzano sedicenti *best practice*.

colare» costituisce solo uno strumento epistemologico atto a studiare la dinamica giuridica, per verificarne le implicazioni e le vicende. Anche con questo orizzonte limitato, lo studio di tale funzione finisce per essere un punto di osservazione particolarmente felice, mettendo in contatto con una dimensione nella quale la «verità» dovrebbe costituire il centro di rilevanza assoluto ed indiscutibile.

8.1. Le emersioni giurisprudenziali.

Ora, nella esperienza giurisprudenziale, questa sorta di «funzione oracolare» ha un profilo di oggettività giuridica completamente sfuggente, che si è andata alimentando di contenziosi frammentati ed occasionali, nei quali, alla fine, la tematizzazione imposta dalle circostanze ha finito per fare emergere un nucleo di riflessione del quale si indovina una possibile unità proprio legata all'attestazione di autenticità.

Le diverse questioni, hanno, infatti, lasciato emergere una specifica latitudine di questa «funzione oracolare», in fatto attribuita od esercitata, non soltanto dall'autore dell'opera, ma anche da eredi (più o meno voraci), spesso in conflitto tra di loro.

La realtà più recente dimostra che questo ruolo oracolare viene altresì svolto da entità di nuova costituzione che, per investitura ricevutane dall'autore o da suoi eredi, oppure per una sorta di investitura autopoietica, si arrogano non tanto il potere di autenticare, ma, più ipocritamente, di raccogliere in forma ufficiale (e spesso lautamente remunerata) le opere di un certo autore, con la conseguenza che l'inclusione nel catalogo ufficiale da esse curato, finisce per essere il discrimine tra un'opera che sul mercato si giova dell'indiretto riconoscimento ricevuto, ovviamente ai fini – invariabilmente prevalenti sul significato artistico – del valore cui avviene la sua commercializzazione.

In concreto, l'esperienza casistica che si è sviluppata è assai variegata e financo assai confusa: in essa si intrecciano una pluralità di situazioni, nelle quali si mischiano allegazioni di parte, prospettazioni subordinate, *ratio decidendi* e *obiter dicta*, che, uniti alla varietà delle condizioni di partenza, rischiano di alimentare un elevato tasso di confusione per effetto del quale non è sempre facile districarsi.

Ora, volendo condensare queste esperienze nella specifica prospettiva qui assunta, sembra di poter dire che i diversi casi fanno emergono tre diversi profili, intorno a ciascuno dei quali si ordinano alcune domande e che sollecitano risposte coerenti:

1. Il primo è costituito dal profilo soggettivo, nel quale emerge il tema della titolarità e

della distinzione delle situazioni giuridiche soggettive: in questa prospettiva si tratta di comprendere a chi spetti il diritto di autentica in senso stretto e se, nell'ambito dei soggetti diversi dall'autore, esistano specifiche e peculiari posizioni privilegiate.

2. Il secondo aspetto concerne il contenuto del diritto del quale si sta discutendo, che si riverbera sul suo carattere esclusivo e sulla sua trasferibilità: si tratta di interrogarsi se sia possibile concepire un monopolio di certe attività, e se tale situazione privilegiata possa essere oggetto di cessione e a quali condizioni.
3. Il terzo aspetto concerne la possibilità che il diritto di autentica costituisca, altresì, in determinate circostanze, un dovere o sia correlato ad una certa modalità di esercizio; e, perciò, se se ne possa pretendere la coercibilità, diretta o indiretta, o, quantomeno, si possa discutere l'esito di una attribuzione operata da determinati soggetti.

8.2. La titolarità.

Orbene, sotto il primo dei profili evocati, la dottrina⁹⁹ muove dall'opinione secondo la quale il diritto di autentica in senso stretto, cioè il diritto dell'autore di dichiararsi autore dell'opera, rientra nell'ambito dell'oggetto del diritto morale di autore e spetta a quest'ultimo quando è in vita: egli, ex art. 20 LDA, può, infatti, «rivendicare la paternità dell'opera e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione»; egli può, inoltre, opporsi a qualsiasi «atto a danno dell'opera stessa» che possa arrecare «pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione», onde è l'unico legittimato alla dichiarazione di autenticità.

Per essere qualificata quale espressione del diritto morale di autore, la facoltà di autentica, nell'ottica di tale impostazione, si trasmetterebbe ai legittimari e alle altre categorie di eredi di cui all'art. 20 LDA, quale acquisto *iure proprio* (e non *mortis causa*) in occasione della morte, sottoposto alla condizione che il chiamato accetti l'eredità¹⁰⁰.

Nella prassi mercantile, si sostiene¹⁰¹, da tale impostazione dovrebbe discendere che il diritto di

autenticazione spetta in esclusiva, quando l'autore è morto, alle sole categorie individuate dall'art. 23 LDA, in particolare ai legittimari (ad esempio, al coniuge superstite e ai figli).

La dottrina reputa antagonista a questa ricostruzione l'opinione, che attribuisce alla giurisprudenza di merito, secondo la quale «l'expertise è un documento contenente un parere autorevole di un esperto in merito all'autenticità e all'attribuzione di un'opera e tale documento può essere rilasciato da chiunque ritenuto competente sul mercato, non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista, i quali non possono, quindi, attribuire o negare a terzi, ad esempio critici d'arte o studiosi, la facoltà di rilasciare expertise in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto. La formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto dal mercato»¹⁰².

L'impostazione stessa del problema, però, sembra meritevole di qualche considerazione critica, che nasce dalla constatazione di un vistoso errore argomentativo che nasce da una inesatta ricognizione del dato normativo.

La norma che protegge il diritto morale d'autore attribuisce a quest'ultimo la facoltà di rivendicare la paternità dell'opera d'arte. Tale diritto si accompagna all'esercizio di altre prerogative che hanno per oggetto la difesa dell'integrità dell'opera, specie quando queste possano riverberarsi a danno dell'onore o della reputazione del suo autore.

È importante osservare che questa disposizione suppone l'appartenenza all'autore dell'interesse ad ascrivere a sé il contenuto dell'opera: si tratta di un interesse che l'autore vede protetto nonostante ogni dismissione del diritto patrimoniale d'autore e che si conserva nel tempo, travalicando l'orizzonte della sua vita. È, insomma, una posizione giuridica soggettiva di carattere appropriativo e conservativo, che mira alla protezione di un diritto eminente sulla creazione intellettuale.

Ma andrebbe constatato che la disposizione *non obbliga* l'autore a dichiararsi tale, né attribuisce ai terzi il diritto a che l'autore si dichiari tale. Ancor più, e i casi giudiziari hanno dimostrato che non si tratta di una ipotesi peregrina¹⁰³, non si può escludere

⁹⁹ Recentemente, G. FREZZA, *Cultura, arte e diritto*, cit., p. 226.

¹⁰⁰ Per tutti, da ultimo, A. BUSANI, *La successione mortis causa*, Milano, 2020, pp. 46-47, G. DI GIOVINE, *Presupposti e requisiti della successione*, in *Successioni e donazioni*, I, a cura di G. Iaccarino, Milano, 2017, p. 149, cui *adde* P. VERCELLONE, *Problemi sulla cosiddetta successione nel diritto morale dell'autore*, in *Dir. econom.*, 1962, p. 801.

¹⁰¹ G. FREZZA, *Cultura, arte diritto*, cit., p. 226.

¹⁰² Cfr. Trib. Roma, 16 febbraio 2010, in *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 1730 ss. con nota di G. FREZZA, *Opera d'arte e diritto all'autenticazione*, *ivi*, 1734. V., inoltre, App. Milano, 18 aprile 2017, n. 1654; Trib. Roma, 31 marzo 2010; App. Roma, 8 giugno 2010, n. 3657; Trib. Milano, 17 aprile 2014, n. 5552.

¹⁰³ Si fa riferimento al caso De Chirico, il celebre pittore che ebbe a disconoscere un quadro, provocandone il sequestro, dopo averlo firmato due volte e aver confermato l'autenticità della firma posta sul retro della tela in presenza di un notaio. Il caso è



re che l'autore possa non riconoscere o, addirittura, positivamente disconoscere il frutto della propria produzione, anche dopo averla riconosciuta reiteratamente¹⁰⁴.

D'altra parte, è anche vero che non esiste nessuna previsione che non consenta ad altri, non autori, di attribuire un'opera all'attività di un certo soggetto. Non è dunque vietato, di per sé, che altri attribuisca a qualcuno il ruolo di autore di un dipinto.

La prevalenza che, in vita, ha la dichiarazione dell'autore che rivendica a sé la paternità dell'opera sulle affermazioni di terzi che gliela attribuiscono, si estrinseca nell'appropriazione dell'opera a sé da parte del dichiarante. Ma questo limitato esercizio non ha un connotato di esclusiva ed è funzionale solo al riconoscimento del ruolo rivendicato.

Al di fuori di questa – fondamentale ma circoscritta – attribuzione, il ruolo che la norma svolge non è certamente quello di escludere altri dalla possibilità di attribuire a soggetti diversi da sé il ruolo di autore. Allo stesso modo in cui, la norma è fonte di una facoltà, ma non certamente di un obbligo.

Se si volesse sintetizzare, sul punto, bisognerebbe forse dire che il «diritto» di autentica si estrinseca in una mera facoltà, che attribuisce all'autore il

ricordato e discusso da G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., 78 ss., 164 ss.. Nel ricordare il caso, A. DONATI, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte*, cit., p. 995, evoca il negozio di accertamento in quello schema inquadrando la dichiarazione di autentica dell'artista. Ma della categoria si è già discusso supra e può bastare un rinvio a quanto discusso per suggerire la completa assenza di significato della qualificazione proposta: cfr. supra § 3.3.

¹⁰⁴ Ovviamente, questo non significa che ove, in concreto il disconoscimento abbia determinato un danno, questo non sia risarcibile secondo l'art. 2043 cod. civ.. Così, nel caso citato alla nota che precede, la Cassazione (Cass. 4 maggio 1982, n. 2765) stabilì che «L'acquirente di un quadro, che si sia determinato all'acquisto facendo ragionevole affidamento sull'autenticità dell'opera, desumibile dall'apposizione della propria firma (sul retro del dipinto) da parte del pittore, può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti di quest'ultimo, in ipotesi di accertamento della falsità del quadro e dell'apposizione della indicata firma senza un previo diligente controllo sull'autenticità dell'opera, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio (costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all'art. 41 cost.), facendo ragionevole affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni, da chiunque rese, comunque concernenti quella attività, e senza essere pregiudicato da dichiarazioni non veritiere, rese per dolo o per colpa (in violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 cost.)». La Corte d'Appello (App. Roma, 26 luglio 1978) aveva limitato la responsabilità al solo primo acquirente dell'opera. Al riguardo, però, va osservato che la protezione accordata dall'art. 2043 cod. civ. dipende dall'estensione di quest'ultima norma, in particolare con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive che vengono lese dalla condotta del soggetto reputato danneggiante. Sono infatti queste ad assumere spicco primario: non certo la relazione dell'autore con la propria opera.

diritto di rivendicare il suo ruolo; ma che tale facoltà non esclude che altri possano, nell'ambito dell'esercizio della propria libertà di pensiero, attribuire paternità autorali. Il limite di questo esercizio da parte di terzi è segnato proprio dall'esercizio del diritto morale d'autore, garantito dalla legge all'autore dell'opera, mentre è in vita, e dal diritto di sfruttamento economico ove l'attività, in concreto, ne costituisca fonte di pregiudizio¹⁰⁵.

Ma è anche vero che, come in altri casi giurisprudenziali si è verificato, si può avere la rivendicazione della paternità dell'opera da parte di un soggetto che, in realtà, non ne è l'autore¹⁰⁶.

Questa ipotesi consente, a ben vedere, all'autore reale di contestare la veridicità dell'affermazione; ma analoga possibilità vi è per i terzi, che possono, contestare l'appartenenza dell'opera all'attività di chi se ne affermi autore, ove abbiano un interesse giuridicamente apprezzabile.

Ora, se così è, è evidente che una funzione oracolare non è materia di esclusiva in favore dell'autore, se non al «limitato» fine di rivendicare la paternità dell'opera. Non sembra che vi possano essere basi positive per affermare l'esercizio in via esclusiva di quella che, in via di sintesi, si è chiamata «funzione oracolare». Nella peculiare prospettiva dell'indagine qui condotta, è, però, evidente che il valore protetto dal complessivo assetto normativo non è certamente costituito dal valore veritativo dell'attribuzione. Il bene effettivamente protetto è la posizione dell'autore dell'opera dell'ingegno, nei limiti in cui l'autore abbia l'interesse a rivendicarla. Quando non sia questo l'interesse da proteggere o non siano i titolari di questo interesse ad agire, la verità dell'attribuzione perde ogni rilievo giuridico e non è possibile identificare il titolare di un interesse protetto alla verità dell'attribuzione come tale.

8.3. L'oggettività giuridica e trasferibilità.

Ciò influisce in modo rilevante anche sulla posizione degli eredi, che ripetono dal *de cuius* solo un diritto di rivendicare la paternità dell'opera. Come è noto, si discute in dottrina se l'attribuzione all'erede delle facoltà di cui all'art. 23 LDA debba intendersi riferita ad una vicenda successoria, oppure se l'erede acquisti *jure proprio* simili facoltà.

¹⁰⁵ Per un esempio cfr. il caso ricordato alla nota (111) e testo corrispondente.

¹⁰⁶ Si fa riferimento al caso francese c.d. Spoerri, sul quale Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2002, ampiamente discussa da A. DONATI, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte*, cit., p. 1013 ss., cui si rinvia anche per ulteriore bibliografia.



La prima soluzione sembrerebbe essere meno diffusa e sostenuta, preferendosi, dalla dottrina maggioritaria, ritenere che l'acquisto avvenga a titolo originario in capo all'erede, proprio per il difetto di patrimonialità della situazione giuridica soggettiva già facente capo all'autore premorto¹⁰⁷.

Ma, a prescindere da tale aspetto, la vicenda che si genera a partire dalla morte del *de cuius* non può attribuire all'erede prerogative più estese rispetto a quelle che competevano all'autore non più in vita.

Ferma, dunque, la possibilità la possibilità, per l'erede, di attendere alla rivendicazione della paternità dell'opera, allo stesso modo in cui potrebbe opporsi ad operazioni che ne alterassero l'integrità o altrimenti determinassero una lesione dell'onore dell'autore, in realtà, come tali, gli eredi non sono sicuramente titolari in via esclusiva dell'esercizio qualificato di una «funzione oracolare»¹⁰⁸. La prassi mercantile che viene riferita dalla dottrina e che tenderebbe ad attribuire agli eredi una speciale posizione, non ha, dunque, fondamento giuridico. Al più, si potrebbe prospettare un (assai spesso interessato) fondamento fattuale.

Queste considerazioni, tuttavia, dovrebbero convincere che l'interesse protetto è quello di assicurare il riconoscimento della autorialità in capo ad un determinato soggetto. L'esercizio della facoltà da parte dell'erede (come, del resto dell'autore) non assicura, di per sé, la verità dell'attribuzione, né ne dà assicurazione. La posizione antagonista rispetto a quella dell'erede, infatti, non è quella assunta da colui che contesta l'autenticità, ma quella di chi contesta l'autorialità arrogandosela. Ciò, ovviamente, può comportare l'affermazione del difetto di veridicità dell'attribuzione, ma il centro effettivo della discussione è costituito dalla autorialità in capo al rivendicante. In altre parole, nella prospettiva della contestazione in ordine all'esercizio delle facoltà di cui all'art. 23 LDA, ciò che può assumere rilievo è unicamente l'esistenza di altro autore che rivendichi a sé la paternità dell'opera.

Ora, se le considerazioni appena svolte hanno qualche fondamento, ne deriva che viene a dissolversi anche il problema della possibilità di trasferire una sorta di posizione privilegiata in capo a terzi, che assicuri un qualche potere giuridico esclusivo di autentica.

Se, infatti, il potere di autentica, come tale non esiste, se non a tutela dell'appartenenza dell'opera

all'autore, è evidente che detto profilo non può certo essere trasferito ad altri.

Tali considerazioni, perciò, dovrebbero escludere che l'autore di uno o più dipinti possa attribuire a qualcuno il potere giuridico di esercitare in via esclusiva un potere di autentica.

9. I gestori di archivi.

La prassi mercantile (è il caso di dirlo) ha però coltivato altri tentativi che ruotano sulla creazione di soggetti giuridici che hanno come scopo – non di rado solo apparentemente definito *no-profit* – di catalogare le opere di un determinato artista, collazionandone i lavori e censandone la produzione. Si tratta di un fenomeno difficilmente riconducibile ad unità e che conosce varianti anche assai significative: si va dalla creazione di associazioni, normalmente tra gli eredi, per l'esercizio coordinato delle prerogative di cui alla LDA, fino alla creazione di enti diversi, nei quali agli eredi di un artista spesso si accompagnano commercianti d'arte; non mancano, poi, fondazioni che, con l'integrazione di finalità della più varia specie, si propongono di essere custodi degli archivi di un determinato artista, del quale assumono di possedere l'intero catalogo, ovviamente in via esclusiva¹⁰⁹. Non di rado tali soggetti sono interrelati a case d'aste o a rivenditori professionali, i quali accettano di commercializzare solo opere censite da tali «entità oracolari».

Si tratta di forme che, ovviamente, non hanno nulla di illecito. Tuttavia, sul piano tecnico giuridico, lo svolgimento in fatto di una siffatta attività non può condurre al riconoscimento di un diritto eminente di tali enti di procedere ad una ricognizione che possa vantare una posizione di privilegio giuridico¹¹⁰.

Osta a tale singolare pretesa, in primo luogo, la circostanza che, al di fuori delle prerogative indicate

¹⁰⁹ Alla archiviazione si dedica un'attenzione sempre crescente, non a caso alimentata da pratici che diffondono con generosità l'uso del mezzo, all'uopo non mancando di costituire associazioni che dovrebbero coalizzare queste entità. Alcune vicende che hanno portato alla nascita di alcune di queste realtà sono riferite, con la serietà dello studioso, da G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., p. 39 ss..

¹¹⁰ La giurisprudenza guarda con particolare sfavore a tali fenomeni che mirano a creare veri e propri monopoli. Scrive C.E. MEZZETTI, *Da Fontana, a Banksy, a Haring: archivi d'artista in Tribunale*, in *Giur. It.*, 2020, p. 1940 che «Gli "archivi d'artista" non si propongono tanto (o solo) di custodire un patrimonio documentario a fini di pubblica fruizione, quanto piuttosto di essere custodi qualificati dell'attribuzione delle opere all'artista e promotori della conoscenza della sua figura, pretendendo talvolta un monopolio sulla proiezione culturale e sociale della personalità dell'artista stesso. Le recenti pronunce in esame segnano un ridimensionamento di tale ruolo».

¹⁰⁷ Cfr. la dottrina citata *supra* alla nota (100)

¹⁰⁸ Lo riconosce anche A. DONATI, *Autenticità, authenticity, authenticity dell'opera d'arte*, cit., p. 995, la quale, però, singolarmente scrive che si tratterebbe di «soggetti ai quali, d'altra parte, l'ordinamento riconosce una particolare attendibilità». Ma tale «attendibilità» particolare non si sa dove trovi base positiva.

dalla LDA, non vi sono nel nostro ordinamento norme che autorizzino il trasferimento al fuori della cerchia dei legittimari delle posizioni giuridiche che si indicano come «diritto morale d'autore». Dunque, non potrebbe un qualsiasi ente essere titolare in proprio di situazioni giuridiche soggettive che non possono essere trasferite.

In secondo luogo, poi, e corrispondentemente, non vi è la possibilità tecnica di attribuire a queste entità una posizione di esclusiva: può essere solo la serietà del lavoro che svolgono e il credito di cui riusciranno ad essere destinatarie a giustificare il loro prestigio sul mercato. Certo è che, quale che sia l'investitura che si arrogheranno (o che si arrogano), tali enti sedicenti certificatori non hanno sicuramente la possibilità di accampare una loro eminente posizione rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento.

Insomma, tali enti rilasciano semplici pareri tecnici, seppur spesso assai autorevoli, in considerazione della composizione del comitato scientifico e della fiducia loro accordata dal mercato stesso.

Proprio per l'assenza di un diverso rango non è raro che, per certi artisti (non a caso, quelli particolarmente premiati dal mercato) nascano una pluralità di enti, non di rado in lotta tra loro. La giurisprudenza, pur non negando il diritto di ciascun ente di esprimere le proprie valutazioni, ha affermato che «la riproduzione di opere d'arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera; per godere del regime delle libere utilizzazioni, detta riproduzione deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell'utilizzatore e non deve porsi in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera che compete al titolare del diritto: diritto che ricomprende non solo quello di operare la riproduzione di copie fisicamente identiche all'originale, ma qualunque altro tipo di replicazione dell'opera che sia in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, e quindi anche la riproduzione fotografica in scala»¹¹¹.

Insomma, come si comprende, la logica che governa anche la relazione tra enti che si attribuiscono compiti di catalogazione, è sempre data da una impostazione che guarda al diritto d'autore e (anche) ai suoi contenuti patrimoniali, escludendo il rilievo di una certificazione che certamente nessuno di tali

¹¹¹ È questa la massima della ord. Cass. 8 febbraio 2022, n. 4038 che ha chiuso la controversia tra gli eredi del pittore M. Schifano e la Fondazione M.S. Multistudio, che era stata affrontata già da C. App. Milano 18 aprile 2017, n. 1654, risultata cassata.

enti è in grado di poter rilasciare con un particolare crisma di preminenza giuridica.

9.1. La contestazione sulla archiviazione.

Un altro aspetto da considerare è dato dal ricorrente tentativo di far emergere una sorta di «diritto all'autentica» o una sorta di diritto «all'archiviazione qualificata» attraverso forme indirette di coazione, disegnando scenari di pretese oblique che hanno come scopo finale quello di permettere una giustiziabilità dell'accertamento di autenticità dell'opera d'arte¹¹².

Il tentativo più ampio che si è andato profilando è consistito nell'istituire un legame assai saldo tra l'autentica e il valore del bene. Muovendo dalla pretesa l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'azione di accertamento (che dovrebbe consentire l'esperimento anche al fine di accertare l'effettivo valore del bene), considerando l'opera d'arte come bene in senso giuridico comprendente anche l'*utilitas* e nella prospettiva di una nozione funzionale della proprietà dell'opera, si arriva a profilare l'esercizio di una azione di accertamento di autenticità dell'opera che dovrebbe indirizzarsi, addirittura, verso enti certificatori (*rectius*, sedicenti tali)¹¹³.

In particolare, si ritiene che, ove il c.d. ente certificatore, a cui si domanda l'archiviazione a seguito della conclusione di un contratto di prestazione intellettuale, emetta un parere negativo, il diniego di archiviazione potrebbe essere fatto oggetto di domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità.

La risposta usualmente data, di carattere negativo, basata sull'assunto, proprio della giurisprudenza di merito, secondo cui si accertano diritti e non fatti,

¹¹² Si tratta di un tentativo assai ricorrente che emerge, a volte, con modalità assai lontane dal rappresentare minimamente sufficienti sforzi di carattere argomentativo. Tra gli altri, v., di recente, A. POSTIGLIONE, *L'accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte tra diritto e processo: norme, sentenze, prospettive*, in *Arte e diritto*, 2022, p. 293 ss., che ipotizza, con sconcertante leggerezza e con evidenti incomprensioni, il ricorso all'abuso del diritto e conclude che «il giudice, anche qui mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, e tenendo in debita considerazione gli ulteriori elementi che parte attrice è onerata fornire per delineare un quadro univoco di abuso del diritto (si pensi alle la sussistenza di chiari inequivoci e concomitanti elementi probatori che propendono per l'autenticità dell'opera a fronte di una rifiuto di catalogazione contraddittorio o apodittico), può pervenire ad un giudizio di condanna anche in forma specifica o per equivalente, a sostegno della quale il giudice potrebbe anche porre a sostegno delle misure coattive quali quelle previste dall'articolo 614-bis c.p.c.».

¹¹³ G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., pp. 76 ss., 91 ss.; ID., *Cultura, arte e diritto*, cit., p. 231 ss..



sarebbe da respingere perché la sfera patrimoniale relativa al potere di disposizione del bene «opera d'arte» verrebbe irrimediabilmente compromessa, soprattutto quando l'ente certificatore è quello più accreditato dal mercato dell'arte¹¹⁴.

Si tratta di una opinione che suscita ben più di una perplessità.

In primo luogo, è davvero difficile condividere l'affermazione secondo la quale esista una libera manifestazione del pensiero libera ed incoercibile, e una forma di manifestazione del pensiero che, per qualche insondabile ragione, dovrebbe, invece essere assistita da un crisma di «serietà, affidabilità, fondatezza, controllabilità degli esiti»¹¹⁵ e possa, dunque, essere verificata secondo un qualche parametro che ne decreti il successo o l'insuccesso.

Si tratta di una distinzione che non ha nessuna base positiva, a fronte della inesistenza di una qualsiasi posizione di certificazione che possa comunque essere riconosciuta o attribuita all'estensore di tali valutazioni, anche solo ai fini dell'archiviazione¹¹⁶.

In secondo luogo, poi, rimarrebbe davvero difficile immaginare che possa darsi spazio ad una azione che assuma ad oggetto un dato di mero fatto: a parte la circostanza che, da sempre, la tradizione ha escluso che l'azione potesse avere ad oggetto un fatto e non un diritto, resta anche vero che la stessa logica della protezione del valore del bene è, in realtà, il frutto di un vero e proprio errore di prospettiva. Occorre, infatti, considerare che, anche a voler ammettere che l'azione di accertamento possa avere ad oggetto la provenienza di un'opera come elemento integrante l'*utilitas* che quell'opera è in grado di esprimere, si ignorerebbe che, in realtà, il preteso valore non dipende dall'opera, ma dal mercato. Immaginare, perciò, una contestazione sull'autenticità, che costituirebbe il risvolto del valore economico di un certo bene, significherebbe dimenticare il carattere solo parziale dell'accertamento, giacché la provenienza del dipinto costituisce solo una delle componenti del valore (sempre ammettendo che se ne possa chiedere

l'accertamento davanti ad un giudice). Insomma, se anche fosse davvero possibile pensare ad una tutela del valore, l'azione sull'autenticità non sarebbe comunque in grado, di per sé, di assicurarne la protezione.

La giurisprudenza è stata – e giustamente – assolutamente negativa al riguardo¹¹⁷.

Le Corti hanno sempre mosso il loro ragionamento dall'idea che il parere rilasciato da qualsivoglia ente che si assuma il ruolo di certificatore costituisce un'opinione libera (art. 21 cost.). A fronte di ciò all'interrogativo se esista un potere del giudice di accertare l'autenticità di una attribuzione, ove sia contestata, riceve risposta negativa. Si afferma che «*se è vero che l'azione di accertamento giudiziale o cognizione ha per obiettivo l'enunciare l'esistenza di un diritto come volontà prescrittiva della legge nel dirimere un caso concreto, allora verrebbe qui in considerazione esclusivamente l'attività di "mero accertamento", ovvero la diversa esigenza di determinare la certezza o meno sull'esistenza di un diritto. L'accertamento, infatti, qui non appare finalizzato a conferire verità processuale e a rendere effettiva una norma applicabile nel caso concreto, bensì solo ad accertare un diritto astrattamente considerato*».

L'attenzione deve essere quindi focalizzata su quale sia il diritto che si «*ritiene dover essere oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale diritto non può riguardare naturalmente la proprietà dell'opera, essendo pacifico ed indiscusso che l'opera d'arte pittorica sub iudice appartiene a parte attrice, né può riguardare il diritto morale d'autore*», che appartiene ai soggetti indicati dall'art. 20 LDA¹¹⁸. La domanda non ha ad oggetto l'accertamento di un diritto¹¹⁹, bensì la verifica

¹¹⁷ Cfr., in particolare, Tribunale di Roma 26 giugno 2019, n. 13461 ha ritenuto che «l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale, principio già espresso nel caso Schifano (21 giugno 2018)». Diversa la posizione dei giudici di Milano, per alcuni dei quali (Tribunale di Milano 15.03.2018; Corte d'Appello di Milano 11.12.2002) non si tratta di un'azione di mero accertamento in quanto la negazione della paternità dell'opera arreca un danno, spesso di rilevante entità al diritto di proprietà incidendo sino ad annullarlo sul valore e su un eventuale prezzo di vendita dell'opera.

¹¹⁸ Così Trib. Roma 15 maggio 2017, in *Foro it.*, I, c. 3772 ss. con nota di G. CASABURI, *Originalità, creatività, elaborazione creativa, citazione e plagio: profili evolutivi (specie in riferimento alla prova dell'arte contemporanea)*.

¹¹⁹ Si tratta di un rilievo assai diffuso: Tribunale di Roma 26 giugno 2019, n. 13461 ha ribadito, in linea con l'orientamento tradizionale, che «l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un

¹¹⁴ Cfr., spec., G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., p. 75 ss.

¹¹⁵ Così G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., p. 58 s.

¹¹⁶ Riconosce l'assenza di qualsiasi riferimento legislativo che accrediti la posizione di tali enti, G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., p. 40. Analoga l'osservazione di A. DONATI, *Autenticità, autenticità, authenticity dell'opera d'arte*, cit., 994, che, tuttavia, ricorda, sul piano comparatistico, come, in Francia, oltre alla inalienabilità durante la vita dell'artista e imprescrittibilità, è altresì riconosciuta a favore dell'artista la facoltà di disporre *mortis causa* del proprio diritto morale nonché di nominare con testamento un ente terzo, preposto alla gestione dei diritti morali dell'artista stesso dopo la sua morte (L 121-1 del CPI): la fondazione, o l'associazione, come titolari esclusivi dell'esercizio del potere di riconoscere l'attribuzione di un'opera e tutelarne la paternità (*ivi*, 1000).

dell'esistenza di tutta una serie di qualità del bene, quali il tratto, i colori, l'uso di una determinata tela o di un certo soggetto, i quali, se insieme considerati, possono condurre e concorrere ad un giudizio di probabilità in relazione all'esecuzione da parte di un determinato artista, che operava secondo schemi noti.

Anche a fronte della diffusione di tale orientamento, non è mancata qualche dissonanza nella giurisprudenza¹²⁰.

Particolarmente interessante è la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano¹²¹ che, pur muovendo dall'affermazione secondo la quale l'accertamento richiesto non potrebbe in alcun modo incidere sulla libera manifestazione del pensiero degli esponenti della Fondazione che si erano rifiutati di procedere alla catalogazione dell'opera e che – si soggiunge – da nessuna sentenza potrebbero essere condannati ad emettere certificati di autenticità, ha ritenuto che fosse legittimo permettere al proprietario del bene di esercitare il suo diritto di proprietà *erga omnes*, vedendo riconosciuta, ove la domanda fosse stata accolta, una caratteristica essenziale del bene.

Si è, pertanto, ritenuto sussistente e concreto l'interesse della parte istante ad eliminare ogni incertezza circa l'esatto contenuto del suo diritto di proprietà, il cui esercizio risulterebbe, altrimenti, pregiudicato dalle contestazioni della Fondazione, che, per tale ragione, potrebbe assumere la veste di legittimata passiva rispetto alla domanda svolta.

Si tratta di una presa di posizione che, senza neppure lo sforzo di finezza argomentativa della dottrina che ha coltivato questa ardua strada con ben altro spessore¹²², propone un rozzo tentativo di attribuire all'esercizio del diritto di proprietà il fondamento dell'azione, nello stesso tempo ricono-

diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale.

Per i giudici di Milano, invece, che si sono espressi sull'autenticità di opere di Lucio Fontana (Tribunale di Milano 15 marzo 2018) e di Piero Manzoni (Corte d'Appello di Milano 11 dicembre 2002) non si tratta di un'azione di mero accertamento in quanto la negazione della paternità dell'opera arreca un danno, spesso di rilevante entità, al diritto di proprietà, incidendo, sino ad annullarlo, sul valore e su un eventuale prezzo di vendita dell'opera.

¹²⁰ Oltre al caso discusso *infra*, nel testo, cfr. Trib. Milano, 4 ottobre 2006, secondo la quale «L'interesse all'accertamento dell'autenticità di un'opera pittorica è giuridicamente rilevante ed azionabile in giudizio quando l'autenticità sia contestata dai curatori del catalogo dell'opera di un artista, che si propongono di redigere un catalogo completo, e subordinino la restituzione al proprietario all'apposizione di un'indicazione di falso ed all'assunzione dell'impegno a non venderla quale opera originale» (Aida 2007, Repertorio I.5.1).

¹²¹ App. Milano, 4 maggio 2020, n. 1054.

¹²² G. FREZZA, *Arte e diritto*, cit., spec. p. 75 ss.; ID., *Cultura, arte e diritto*, cit., p. 231 ss.

scendo, non senza evidente contraddizione logica, la libertà di manifestazione del pensiero della fondazione che aveva rifiutato di procedere all'archiviazione.

Peraltro, il significato effettivo del precedente è assai più modesto di quello che una affermazione sconsiderata, come quella che è stata ricordata, lascerebbe ritenere. La decisione, infatti, benché astrattamente ammetta la tutelabilità da parte del collezionista dell'attribuzione, giunge al *rigetto* della domanda. Si tratta, perciò, di un non raro caso di clamoroso e vuoto *obiter dictum*. Sarebbe stato davvero interessante verificare quale avrebbe potuto essere la decisione effettiva, una volta che ci si fosse indirizzati verso l'accoglimento della domanda svolta da parte del collezionista che pretendeva il riconoscimento dell'autenticità.

Insomma, non resta che riaffermare la fondatezza delle conclusioni tradizionali, escludendo che esista un «diritto alla archiviazione» oppure che sia suscettibile di sindacato giurisdizionale il «diniego di archiviazione» da parte del proprietario di un'opera d'arte nei confronti di un soggetto che abbia assunto (per apparente e comunque meramente empirica investitura dell'autore, o per altre ragioni) il ruolo di raccoglitore delle opere di un certo artista.

10. Ceneri di verità.

Il lungo percorso svolto giunge così al suo epilogo.

Le conclusioni che sono state raggiunte dopo l'ampia ricognizione svolta, permettono di escludere che nella pittura, come in altre aree del diritto civile, la verità possa assumere rilevanza autonoma e primaria, e possa perciò fruire di uno statuto di protezione come tale.

Vale questa osservazione a giustificare un minor significato della verità, o dovrebbe indurre una considerazione negativa sulla condizione del nostro ordinamento?

A dire il vero, queste considerazioni sembrerebbero davvero eccessive: la verità, in molti casi, viene coltivata per ragioni che sono davvero diverse dalla purezza che la parola, con la sua carica etica, sembrerebbe suggerire.

In pittura, la verità, in realtà, non serve a secondare la genuinità del gesto artistico o il senso profondo della creazione di un artista o la potenza espressiva colta dal fruitore dell'opera.

L'ansia della verità in pittura, come in certe altre esperienze dell'umana vicenda, traduce assai più di frequente un disegno assai poco nobile: quello di appropriarsi della radice di un primato o di un valo-

re economico da realizzare o conseguire, sbandierando l'appartenenza dell'opera alla produzione di un determinato artista come elemento per fruire della spinta delle mode e del conseguente incremento del valore.

La verità in pittura, in fondo, non protegge né l'artista né il fruitore genuino del gesto artistico. Rischia di diventare lo strumento sinistro della protezione del mercante di oggetti, il cui valore economico è frutto di una dinamica che, con il bello, comunque lo si intenda, nulla ha a che vedere.

Come nulla a che vedere ha la «verità in pittura» con la Verità.

